SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 37

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 13 luglio 1969)

INDICE

ABENANTE, PAPA, LUGNANO, TROPEANO: Norme di attuazione della legge concernente alcuni servizi di competenza dell'Amministrazione delle antichità e belle arti (646) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 1074

BERGAMASCO: Provvedimenti da adottare a favore della popolazione di Mortara danneggiata dall'alluvione (1727) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 1075

CARRARO, LIMONI: Provvedimenti da adottare per disciplinare lo svolgimento delle assemblee di studenti con particolare riferimento all'Istituto tecnico « Marconi » di Padova (1418) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1077

CAVALLI, ROMANO: Sui trasferimenti delle insegnanti coniugate con lavoratori del mare (1524) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1078

CODIGNOLA: Provvedimenti da adottare perchè non venga sospesa l'erogazione delle borse di studio ai laureati che svolgono ricerche presso Università (1380) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1078

CORRAO: Atteggiamento del preside del liceo classico di Castellammare del Golfo (Trapani) nei confronti degli studenti (867) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1078

Per l'istituzione in Alcamo di una sede di Ispettorato scolastico (1669) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1079

CORRIAS Alfredo: Per il completamento della costruzione del ponte sulla statale n. 292 in Riola Sardo (1771) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 1080

CUZARI: Tutela del paesaggio nel comprensorio di Taormina (719) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . *Pag.* 1080

Trattamento tariffario preferenziale praticato per le industrie molitorie, discriminatorio nei confronti delle industrie siciliane (1935) (risp. MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) 1083

DERIU: Criteri seguiti nell'assegnazione dei fondi previsti per l'edilizia scolastica con particolare riguardo alla provincia di Sassari (1699) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1084

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI: Risoluzione n. 1 relativa al controllo della qualità dei medicamenti (1457) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 1085

Risoluzione n. 2 relativa alla classificazione dei medicamenti (1458) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 1085

Risoluzione n. 18 sull'insegnamento delle lingue ai lavoratori emigrati (1461) (risposta PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1085

FARNETI Ariella: Per l'applicazione dell'articolo 25 della legge n. 444 del 1968 sulla istituzione di scuole materne statali (1542) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1087

FARNETI Ariella, PELLICANO': Per il rinvio dell'ordinanza relativa ad incarichi e supplenze nella scuola media (1447) (risposta FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1088

GERMANO': Mancata evasione, da parte dell'Intendenza di finanza di Palermo, delle pratiche relative al ristorno dell'IGE alla

esportazione (1463) (risp. REALE, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 1088

ILLUMINATI: Assegnazione di cattedre nelle scuole elementari della provincia di Teramo (611) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1089

LA ROSA: Per l'istituzione, a Ragusa, di una nuova scuola media (1676) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1090

MANCINI: Situazione dei professori di lettere italiane, latino e storia nei licei e nell'istituto magistrale (1327) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1090

MAZZAROLLI: Per l'ampliamento del sottopassaggio ferroviario in località Ponte della Priula (1646) (risp. MARIOTTI, *Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile*) . . . 1091

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI: Risultati dell'indagine condotta sulla condizione sanitaria dei lavoratori della società « Chicago Bridge » che opera nel cantiere navale di Sestri Ponente (1109) (risposta RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) . 1092

MURMURA: Mancata convocazione della Commissione consultiva prevista dalla legge n. 625 del 1966 (813) (risp. RIPAMONTI, *Ministro della sanità*) 1093

Per sapere se i professori di lingue straniere che passeranno negli istituti di secondo grado godranno dei benefici previsti dalla legge n. 468 del 1968 (1028) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1094

NALDINI: Interpretazione delle norme relative alle assenze per sciopero dei professori supplenti da parte del provveditore agli studi di Bergamo (1515) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1094

PALAZZESCHI, FABIANI: Per l'istituzione di due nuovi uffici postali nel comune di Sesto Fiorentino (1978) (risp. MAZZA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) . . 1094

PIOVANO: Proliferazione di iniziative tese ad istituire in vari centri della Lombardia singole facoltà e istituti universitari (1477) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1095

Legittimità degli esami per l'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale svoltisi a Bologna (1732) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1096

POZZAR: Divieto di concessione della villa reale di Monza per l'allestimento della Mostra internazionale dell'arredamento (743) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1096

RICCI: Decisioni adottate dal Provveditorato agli studi di Benevento in merito all'assegnazione dell'incarico per l'unica sede di montagna di quel comune (1062) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . . . *Pag.* 1097

ROMANO: Sui trasferimenti dei presidi della scuola secondaria (1450) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1097

Mancata considerazione delle cattedre di stenografia e dattilografia nel bando di concorso per le prime due classi degli istituti tecnici (1772) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1098

SEMA: Necessità di istituire a Trieste un istituto professionale tecnico di lingua slovena (1364) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1099

SMURRA: In merito agli insegnanti di educazione fisica non provvisti di titolo specifico (1216) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*) 1099

TOMASUCCI, DI PRISCO, RAIA: Per la ristrutturazione del Comitato consultivo degli italiani all'estero (1987) (risp. PEDINI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 1100

VERONESI: Per conoscere le cause della caduta di una frana dal Colle Monte Giglio (1591) (risp. MANCINI, *Ministro dei lavori pubblici*) 1101

Per sapere quale sistema si intende adottare per la realizzazione della TV a colori (1867) (risp. MAZZA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 1102

ABENANTE, PAPA, LUGNANO, TROPEANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere:

quali iniziative intende prendere per predisporre le norme di attuazione della legge n. 340 del 1965 che, secondo l'articolo 13, dovevano essere concertate tra i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle finanze entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa;

come intende superare l'atteggiamento ostruzionistico del Ministro del tesoro, giunto al punto di disapprovare finanche lo schema faticosamente approntato con l'assenso dei funzionari di quel Ministero dopo anni di discussioni, mentre pretende che le soprintendenze versino in conto « entrate eventuali » gli importi versati dagli enti e dalle associazioni che fruiscono dei locali dema-

niali per riaccreditarli, quasi sempre, a distanza non inferiore ai due-tre anni;

se intende interpellare le organizzazioni sindacali del personale per la determinazione del compenso dovuto per tale servizio reso a terzi.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intende adottare in seguito alla deplorevole utilizzazione degli architetti della soprintendenza ai monumenti della Campania e di agenti di pubblica sicurezza in sostituzione del personale di custodia in sciopero di protesta (per la mancata predisposizione delle norme di attuazione della suddetta legge n. 340) il 30 settembre 1968 al Palazzo reale di Napoli. (int. scr. - 646)

RISPOSTA. — Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Lo schema di regolamento di esecuzione della legge 30 marzo 1965, n. 340, ottenuta l'adesione di massima dai competenti Ministero delle finanze e, di recente, dal Ministero del tesoro, è stato, in data 10 giugno ultimo scorso, trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Non si ritiene che l'atteggiamento del Ministero del tesoro sia stato « ostruzionistico », data la natura complessa del provvedimento da esaminare.

Si precisa inoltre che lo stesso Ministero del tesoro emette tempestivamente, su richiesta del Ministero della pubblica istruzione, i decreti necessari alle riassegnazioni di fondi previste dalla legge 30 marzo 1965, n. 340; sono comunque da escludere casi di prolungati, sistematici ritardi.

Per quanto concerne la determinazione del compenso dovuto ai custodi dei musei, chiamati a prestare servizio in occasione di manifestazioni culturali effettuate fuori orario in edifici monumentali appositamente concessi, il Ministero della pubblica istruzione ha convenuto con le organizzazioni sindacali una tariffa provvisoria forfettaria di duemila lire giornaliere, in attesa del perfezionamento del regolamento della citata legge n. 340.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'interrogazione, si precisa che non risulta che gli architetti della Soprintendenza ai monumenti di Napoli abbiano sostituito i custodi la sera del 30 settembre 1968 in occasione della manifestazione cui si riferisce l'onorevole senatore interrogante. Si è trattato, invece, di un atto di presenza responsabile da parte di alcuni funzionari direttivi di quella Soprintendenza; atto ispirato da esclusivo senso del dovere.

Il servizio degli agenti di pubblica sicurezza fu disposto invece in conseguenza della presenza, alla manifestazione, dei rappresentanti del Governo e di una principessa reale di Svezia.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

BERGAMASCO. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per avere notizie sull'alluvione che, per lo straripamento di due insignificanti corsi d'acqua, ha colpito il 7 maggio 1969 in modo tanto grave la città di Mortara, cogliendo la popolazione del tutto impreparata e cagionando alla stessa rilevanti danni, e per conoscere quali provvedimenti sono previsti al fine di riparare i danni medesimi e di prevenire il ripetersi di così increscioso fenomeno. (int. scr. - 1727)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dei lavori pubblici.

Le alluvioni che hanno provocato l'inondazione di Mortara e di altri centri della provincia di Pavia sono state causate da una serie di piogge particolarmente intense, verificatesi nei primi giorni di maggio specialmente nei giorni 5 e 6. Si sono verificate, a seguito di tali piogge, esondazioni di vari corsi di acqua, in particolare dell'Arbogna e del Plezza, e rigurgiti del primitivo sistema fognante della città di Mortara.

Manifestatesi le situazioni di emergenza, in particolare nel comune di Mortara, a partire dalla sera del 6 maggio, iniziava subito l'opera di intervento immediato da parte dei vigili del fuoco e del complesso dei servizi della protezione civile, integrati dalla parte-

cipazione di carabinieri, di forze di polizia e con l'ausilio di 70 genieri del terzo corpo d'armata. Questo complesso di forze è intervenuto con una serie di attrezzature e di mezzi (autopompe, motobarche, campagnole) per mettere in salvo innanzitutto la popolazione, in presenza di una situazione che si era fatta particolarmente difficile il giorno 7 maggio, quando ai rigurgiti della fognatura a Mortara e alle esondazioni del « cavo » Plezza si aggiungeva l'esondazione del torrente Arbogna. Tali iniziative hanno consentito di evitare vittime umane e di ridurre, nei limiti del possibile, i danni alle cose. All'opera immediata di salvataggio ha fatto seguito, infatti, nei giorni successivi al 7 maggio, a mano a mano che il deflusso delle acque aveva corso, lo svuotamento delle abitazioni e degli scantinati occupati dalle acque.

L'operazione di intervento immediato è stata svolta con il massimo impegno e con risultati, in complesso, soddisfacenti, data la situazione. Questi risultati sono stati anche riconosciuti ed apprezzati dagli stessi amministratori locali, in particolare dal sindaco di Mortara.

Per la continuazione dell'assistenza, nelle zone colpite del pavese, il Ministero ha già concesso un ulteriore contributo di lire 15 milioni.

Per quanto riguarda i danni, secondo alcune indicazioni del Ministero dei lavori pubblici, i danni ad opere di competenza di detto Ministero, e cioè arginature, edifici di carattere pubblico, abitazioni ed altre opere, ammonterebbero nella zona a 452 milioni, di cui 184 milioni nel comune di Mortara e 240 milioni negli altri comuni.

Sono intanto in corso accertamenti precisi circa i danni subiti dall'agricoltura, dalle imprese industriali, commerciali ed artigianali; in base ai dati definitivi che verranno forniti, il Governo provvederà alle iniziative di intervento ritenute indispensabili.

Circa gli interventi per scongiurare in avvenire il ripetersi di situazioni analoghe, e cioè gli interventi a lungo termine, è da osservare, anzitutto, che il sistema idraulico-idrografico in destra del Ticino, che interessa la zona, è tra i più complessi della pianura padana. Si tratta di una rete di colatori, in parte naturali, in parte artificiali, con servizio misto, irriguo e di smaltimento delle piene, in molti casi soggetti a un regime giuridico non ben precisato e quindi in condizioni di manutenzione, per quanto riguarda la capacità di portata dell'alveo e per quanto riguarda la stabilità delle arginature, che spesso lasciano molto a desiderare. Dello studio del problema, per una soluzione a lungo termine, è stata investita l'associazione irrigua Est-Sesia, operante nel vasto comprensorio.

Le linee della soluzione prospettata si appoggiano sostanzialmente alla costruzione, a monte di Novara, di uno scolmatore che scarichi le piene della Agogna-Terdoppio nel Ticino, in modo da alleggerire a monte Agogna e Terdoppio, e consentire a Valle, in corrispondenza del Robbio e di Mortara, un sistema di collegamenti che possano ripartire le piene dell'Arbogna, dello stesso Agogna nella sua parte bassa e degli altri corsi minori nel modo più conveniente, così da evitare esondazioni anche in presenza di precipitazioni molto rilevanti.

Il Ministero dell'agricoltura ha già assegnato all'associazione Est-Sesia una somma di 1.164 milioni per ripristini e miglioramenti di questi colatori, e la somma di 2.700 milioni per la realizzazione dello scolmatore. Si sta intervenendo, cioè, contemporaneamente, e a migliorare la situazione dei colatori esistenti, e a realizzare questa opera nuova, lo scolmatore, che dovrebbe essere in grado di permettere una migliore ripartizione ed una migliore regimazione delle piene nel complesso del sistema idrografico. A questa iniziativa, già in corso da parte del Ministero dell'agricoltura, si aggiungeranno, non appena gli atti esecutivi avranno preso forma, le iniziative proposte dalla Commissione interministeriale per la difesa del suolo che, come è noto, ha studiato i problemi della difesa del terreno e della sistemazione dei corsi di acqua per tutto il territorio nazionale, e che ha previsto anche per questa zona un programma di intervento e di sistemazione più ampio di quello relativo alla sola competenza del Ministero dell'agricoltura di cui si è parlato e che è già in corso.

Circa le agevolazioni fiscali per i danneggiati, si ricorda che, a norma delle leggi vigenti, i possessori di fondi rustici che abbiano subito la perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario dei loro fondi potranno fruire dello sgravio delle imposte, sovrimposte e addizionali sui redditi dominicale e agrario per l'anno in corso. In pendenza degli sgravi spettanti (che vengono concessi o su richiesta diretta dell'interessato o a seguito di azione collettiva dei comuni e degli enti locali) gli interessati potranno usufruire della sospensione della riscossione dei tributi fondiari. Per i danni subiti dai fabbricati urbani, i relativi possessori potranno ottenere di essere esonerati dal pagamento del tributo relativo, a decorrere dal giorno dell'evento dannoso, presentando apposita denuncia.

Non si ritiene, invece, di dover adottare particolari provvedimenti per le imposte di ricchezza mobile e complementare che, come è noto, sono pagate a consuntivo e quindi possono essere collegate, quanto a denuncia e accertamento, alla entità dei danni subiti e alla conseguente riduzione dei redditi.

L'Amministrazione dei lavori pubblici, che è intervenuta, sulla base del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (la cosiddetta legge di pronto intervento) per complessivi 64 milioni di lire, sta anche studiando con particolare attenzione il problema del sistema fognante del comune di Mortara, per il quale esiste, da oltre due anni, una domanda di contributo dello Stato sulla legge n. 589, per una cifra complessiva di 470 milioni; domanda che, nelle graduatorie provinciali, è in posizione molto avanzata e alla quale si conta di dare accoglimento, almeno per una parte, in un periodo di tempo molto breve.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

8 luglio 1969

CARRARO, LIMONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se gli consti che nei giorni dal 4 all'8 marzo 1969 venne sospesa ogni attività didattica nell'Istituto tecnico industriale statale « Marconi » di Padova, al fine di consentire agli studenti di frequentare lo stesso Istituto soltanto per discutere fra loro, da soli o con insegnanti da essi invitati, questioni attinenti alla riforma e alla politica scolastica.

Se ciò risponde al vero, gli interroganti chiedono al Ministro quali provvedimenti intenda prendere per far sì che le autorità scolastiche rispettino e facciano rispettare le disposizioni che egli stesso ha emanato al fine di disciplinare lo svolgimento di assemblee di studenti nell'interno degli istituti scolastici e per impedire che nella scuola secondaria troppo tempo sia sottratto allo studio e dedicato a discussioni politiche. (int. scr. - 1418)

RISPOSTA. — Si fa presente che nella giornata del 1° marzo i dirigenti dell'organismo rappresentativo studentesco dell'istituto tecnico industriale « Marconi » di Padova chiesero di indire un'assemblea generale per il pomeriggio. La riunione venne autorizzata e ad essa parteciparono anche gli allievi del corso serale nonchè alcuni insegnanti in qualità di osservatori.

La riunione si concluse senza che fosse adottata alcuna decisione.

Il lunedì successivo — 3 marzo — un gruppo di allievi si presentò al preside proponendogli la seguente alternativa: « scuola aperta, libera per una settimana, con orario dalle 8 alle 23, o occupazione dell'istituto ». Il preside, posto di fronte a questa alternativa, al fine anche di non precipitare la situazione, propose che gli allievi « frequentassero regolarmente nel periodo antimeridiano (8-13 di ogni giorno) e che per 3 o 4 pomeriggi liberamente si riunissero a scuola, costituendo gruppi di studio con o senza la partecipazione dei loro insegnanti ». La rappresentativa degli studenti si riservò di dare una risposta, dopo aver sentito, in apposita assemblea, i colleghi.

L'assemblea si riunì nel cortile interno dell'istituto e deliberò a maggioranza per la scuola libera per 6 giorni.

A seguito dei risultati sopra detti, dal 4 marzo nell'istituto « Marconi » le lezioni sono state sospese e gli alunni si sono riuniti per discutere vari problemi.

Si tratta di episodio eccezionale, per il quale ho disposto opportuna ispezione e formulato i dovuti rimarchi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

10 luglio 1969

CAVALLI, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, nell'emanazione di norme per il trasferimento degli insegnanti, considerare la necessità di attribuire un punteggio speciale alle insegnanti che siano coniugate con lavoratori del mare per le città portuali sedi di più frequente scalo del coniuge imbarcato o per l'avvicinamento alle famiglie d'origine. (int. scr. - 1524)

RISPOSTA. — Si fa presente che alle insegnanti cui si riferisce l'onorevole senatore interrogante spetta il punteggio per la riunione al coniuge per il comune dove quest'ultimo è iscritto anagraficamente.

Pertanto, per ottenere l'attribuzione di tale punteggio, è sufficiente che il coniuge abbia l'iscrizione anagrafica nella città portuale dove egli intende stabilirsi nei periodi di rientro dal lavoro.

D'altra parte non è possibile consentire in via alternativa l'attribuzione di detto punteggio per la riunione al coniuge o agli altri familiari, senza introdurre nel sistema vigente una disparità di trattamento per la quale le insegnanti coniugate con i lavoratori del mare risulterebbero più favorite rispetto alle altre insegnanti alle quali continuerebbe ad essere preclusa la possibilità dell'attribuzione alternativa del punteggio in questione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare onde evitare che l'erogazione delle borse di studio ai laureati che svolgono ricerche presso istituti universitari sia saltuariamente interrotta per esaurimento dei fondi, mettendo così in gravissime difficoltà i laureati medesimi, ai quali è fatto obbligo per legge di rinunciare ad ogni remunerazione e di avvalersi, per il proprio mantenimento, del solo importo delle borse di studio in questione. (int. scr. - 1380)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, fin dall'inizio del corrente anno finanziario, ha adottato, per assicurare il tempestivo pagamento delle somme spettanti ai borsisti, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, il sistema degli ordini di accreditamento « trimestrali » (già da anni instaurato, con piena soddisfazione di tutti gli atenei, per il pagamento delle indennità speciali al personale assistente, tecnico ed ausiliario).

I predetti ordini di accreditamento, esigibili, presso le singole sezioni provinciali di Tesoreria, da parte dei funzionari delegati dei diversi atenei, vengono predisposti con notevole anticipo rispetto all'effettiva decorrenza delle quote trimestrali delle predette borse spettanti agli interessati. È stato, infatti, già provveduto, fin dal decorso mese di maggio, a predisporre gli ordini di accreditamento concernenti il trimestre luglio-settembre 1969 (accreditamenti di cui è stata data notizia a tutte le università interessate con lettera n. 4869, in data 14 maggio 1969).

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

10 luglio 1969

CORRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale intervento intende svolgere presso il preside del liceo classico di Castellammare del Golfo (Trapani), professor Andrea Navarra, per riesaminare il provvedimento adottato a carico degli studenti i quali, per aver preso parte allo sciopero generale di protesta della città per la prolungata carenza di acqua potabile, sono stati puniti con l'abbassamento del voto in condotta. I genitori degli stu-

denti, che in massa con i loro figli hanno partecipato alla legittima protesta cittadina, guidata peraltro dallo stesso sindaco, hanno giustificato l'assenza scolastica.

L'assurdo provvedimento di ammonizione disconosce allo studente il diritto di cittadino e lo fa un minorato politico secondo la tesi del preside per la quale uno studente non può partecipare ad uno sciopero che è un diritto fondamentale nello Stato democratico. Non si giustifica poi la squalifica di condotta scolastica per un fatto che non attiene alla disciplina interna dell'istituto, nè si comprende perchè l'esercizio del diritto di sciopero da parte dei professori non comprometta il loro rendimento scolastico professionale, mentre agli alunni che esercitano un analogo diritto dovrebbero infliggersi provvedimenti disciplinari.

Se una illegalità esiste in quel liceo, essa è proprio del preside che, non avendo alcuna titolarità, regge l'istituto da 25 anni senza che ancora si provveda a nominare un preside titolare. Evidentemente favoritismi politici consentono al professor Navarra di superare le leggi in nome dell'arbìtrio, e con tali criteri lo stesso esercita le sue funzioni.

Si chiede pertanto che, dopo 25 anni, il Ministero si decida a regolarizzare la presidenza del liceo di Castellammare del Golfo. (int. scr. - 867)

RISPOSTA. — Si precisa in via preliminare che il professor Andrea Navarra è stato preside incaricato del liceo ginnasio « F. Vivona » di Castellammare del Golfo dall'anno scolastico 1957-58, cioè da 11 anni — e non da 25 — ed ha sempre assolto il suo compito lodevolmente. Si precisa altresì che dal 1° gennaio 1969 la presidenza del citato istituto è stata affidata ad un vincitore dell'ultimo concorso.

In relazione, poi, ai provvedimenti adottati nei confronti degli alunni del liceo predetto, si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione non condivide il giudizio espresso dall'onorevole senatore interrogante sull'opera svolta dal professor Navarrra. Egli infatti, con senso di responsabilità, ha ritenuto di riunire il Collegio dei professori, il quale, nella seduta del 16 novembre 1968, considerando le attenuanti emerse da un attento esame della situazione riguardante un importante problema locale che aveva provocato uno sciopero generale, attenendosi a quanto disposto dagli articoli 19 e 20 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, deliberò di ammonire tutti quegli alunni che si erano assentati dalle lezioni nel giorno precedente, di darne avvertimento ai genitori e di tenerne conto nell'assegnazione del voto di condotta alla fine del 1° periodo delle lezioni.

L'abbassamento del voto di condotta fu deliberato, alla fine del 1° trimestre, dietro decisione dei singoli Consigli di classe e sulla base di un giudizio complessivo sul contegno dei singoli alunni in classe e fuori classe, nonchè sulla frequenza.

Il provvedimento di ammonizione, per altro, non ha inteso disconoscere agli studenti alcun diritto di cittadino, nè tanto meno vuol fare di essi dei " minorati " politici, tanto più se si considera che la manifestazione degli studenti, proprio perchè connessa con un problema cittadino di rilievo ma non attinente alla scuola, avrebbe potuto essere svolta da parte degli studenti stessi in orario extra-scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

CORRAO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuna l'istituzione in Alcamo di una sede di ispettorato scolastico, in considerazione dell'aumentato numero di insegnanti e delle difficoltà che si incontrano per raggiungere le attuali sedi molto distanti dal centro abitato di Alcamo. (int. scr. - 1669)

RISPOSTA. — Si fa presente che, a decorrere dal 1° ottobre 1969, il comune di Alcamo è stato designato quale sede di un nuovo Ispettorato scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

CORRIAS Alfredo. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza:

a) che la transitabilità sul ponte della strada statale n. 292, alla periferia dell'abitato di Riola Sardo, non è ancora consentita, nonostante siano trascorsi circa dieci anni dall'inizio della costruzione dell'opera;

b) che tale situazione arreca grave pregiudizio all'intenso traffico che si svolge su quella importante arteria, la quale serve di comunicazione fra alcuni dei maggiori centri dell'Isola, quali Oristano, Cuglieri, Bosa, Alghero;

c) che il pregiudizio è particolarmente sentito proprio nel tratto in prossimità del ponte suddetto, al centro di una delle zone di maggiore sviluppo agricolo e turistico;

2) se non ritenga necessario un suo autorevole intervento per far portare a compimento i lavori di costruzione del ponte in parola, onde consentirne la transitabilità e così soddisfare una reale esigenza delle popolazioni, far cessare le indignate, giustificate e finora vane proteste degli utenti della importante arteria, eliminare il discredito che anche da tale vergognoso stato di cose finisce per ricadere sulla Pubblica Amministrazione. (int. scr. - 1771)

RISPOSTA. — Il ponte sulla strada statale n. 292 « Nord occidentale Sarda » presso Riola Sardo (Km. 118+348), è stato realizzato con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno e per conto dei consorzi riuniti di bonifica per sostituire un altro vetusto manufatto.

Tale nuovo ponte non è stato ancora consegnato all'ANAS e non è stato ancora aperto al traffico perchè ad ultimazione avvenuta, in sede di collaudo, venne riscontrato il cedimento di una delle pile e vennero pertanto disposti i necessari lavori di consolidamento che sono tuttora in corso di ultimazione.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

5 luglio 1969

CUZARI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali interventi intendano porre in essere per assicurare il rispetto della legge e tutelare il paesaggio nel comprensorio di Taormina in cui le violazioni assumono carattere di gravità sempre maggiore. Infatti, mentre vengono rigidamente imposte restrizioni, talvolta anche eccessive, ai privati per modestissime riattivazioni di abitazioni, si consentono imponenti costruzioni e deroghe a gruppi e personaggi del mondo finanziario.

In particolare chiede di conoscere in che modo si sia giunti ad approvare un piano di costruzione di un « condominio » con 24 insediamenti a Capo Taormina, cioè su un'area di circa 18.000 metri quadrati estremamente caratterizzante il paesaggio e in ragionevole parte occupata da impianti che sarebbe opportuno riattivare nell'interesse del turismo.

L'interrogante chiede altresì se si dovrà assistere a ulteriori violazioni dopo quelle del « Jolly Hotel » e delle ormai innumerevoli costruzioni che affollano il brevissimo litorale di Taormina.

Tali violazioni e deterioramenti, avallati dagli organi preposti alla tutela e alla repressione, insieme con gli interventi del Ministero dei lavori pubblici per strade « litoranee », l'assurdo tracciato e le ulteriori opere in variante della autostrada Messina-Catania, sono in aperto contrasto con le indicazioni di sviluppo del comprensorio turistico della Cassa per il Mezzogiorno che viene del tutto svuotato, e, ovviamente, con le direttive del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, contribuendo alla accentuazione della particolare crisi del turismo siciliano in atto (*Già interr. or.* n. 134). (int. scr. - 719)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord e del Ministro dei lavori pubblici.

Si fa presente che il Presidente della Regione siciliana, con decreto n. 1093 dell'11 novembre 1967, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 18 novembre 1967, ha dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio comunale di Taormina con esclusione delle aree del demanio marittimo.

Recentemente, con decreto del 6 novembre 1968, il Ministro della pubblica istruzione ha disposto la redazione del piano territoriale particolareggiato dell'intero territorio del comune di Taormina, affidandone lo studio e la elaborazione, a norma dell'articolo 23 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, alla Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale.

Questi gli interventi posti in essere per assicurare la tutela del paesaggio nel comprensorio di Taormina.

Per quanto riguarda le presunte violazioni che assumerebbero carattere di gravità sempre maggiori, si precisa che gli esempi di violazioni citati dall'onorevole interrogante, quali quelle del Jolly Hotel e delle costruzioni che affollano il brevissimo litorale di Taormina, risultano, nella maggioranza dei casi, eseguiti, oppure autorizzati, prima della pubblicazione all'albo del comune di Taormina dell'elenco redatto dalla Commissione provinciale di Messina per le bellezze naturali e panoramiche, pubblicazione avvenuta dal 28 dicembre 1964 al 28 marzo 1965.

Si fa presente altresì che la Soprintendenza ai monumenti della Sicilia orientale ha sollecitato la Presidenza della Regione ad adottare le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei confronti di alcuni proprietari di edifici realizzati in parte abusivamente o in modo difforme dai progetti a suo tempo approvati.

I proprietari stessi sono stati, a suo tempo, denunciati alla Procura generale della Repubblica di Messina.

Per quanto, inoltre, riguarda « il piano di costruzione di un condominio con 24 insediamenti a Capo Taormina » si precisa quanto segue.

Il 2 marzo 1968 con nota n. 1655 il comune di Taormina ha trasmesso alla Soprintendenza predetta, per il parere di competenza, un progetto di una « casa albergo » da costruirsi in contrada Sottocatena, presentato dalla s. p. a. Capo Taormina. Successivamente, su richiesta della Soprintendenza, con nota dell'8 marzo 1968, n. 1815, lo stesso comune ha precisato che il progetto della casa-albergo aveva ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia comunale nella seduta del 5 marzo 1968.

La Soprintendenza ai monumenti, dopo ripetuti esami del progetto suddetto eseguiti direttamente sul luogo, con nota dell'8 maggio 1968, n. 1590, espresse al comune di Taormina il nulla osta di propria competenza all'approvazione del suddetto progetto a condizione che l'estradosso dei solai di copertura dei corpi di fabbrica si trovi a quota inferiore di m. 1,50 circa dalla corrispondente quota stradale (strada statale 114).

Il complesso ricettivo progettato si sviluppa su una striscia di terreno lunga m. 210 circa e della superficie complessiva di metri quadrati 5.000 circa, compresa fra la strada statale 114 e il mare. Detto terreno allo stato attuale risulta completamente privo di alberature e si protende a piombo sul mare.

Il progetto prevede la realizzazione di una schiera di 27 piccoli alloggi con copertura posta, come già detto, a m. 1,50 al disotto del piano stradale, scissi in tre gruppi di 9 piccoli elementi, ciascuno della superficie di circa 45 mq. e dell'altezza di m. 5 circa.

Gli elementi saranno gradonati in modo da seguire la pendenza della strada statale 114.

La schiera degli alloggi non occluderà le libere visuali panoramiche godibili dalla strada statale 114 verso il mare e verso l'isola Bella in quanto esse, come già detto, si troveranno a quota di m. 1,50 inferiore a quella della strada. La copertura degli alloggi è progettata in modo da costituire una vasca di terra di coltura così da risultare, nel complesso, un prato verde seminato di cespugli e fiori (un impianto di irrigazione automatica assicurerà la freschezza della vegetazione).

I colori e i materiali dell'architettura esterna saranno tali da non turbare il paesaggio.

La suddetta schiera di alloggi non turberà neppure le visuali godibili dal mare in quan-

to essi alloggi resteranno defilati alle vedute panoramiche dalla roccia esistente, perchè tutto il bastione naturale, scosceso e roccioso, a picco sul mare, resterà inalterato.

Il progetto, pertanto, non prevede alcuna manomissione della rupe esistente e le sole opere di sbancamento previste, per la realizzazione degli alloggi, avverranno in prossimità della strada statale 114 dove il terreno è costituito da materiale di riporto e rifiuti. Gli alloggi saranno allontanati di circa sei metri dal filo stradale e questo spazio sarà coperto a mensola per non intaccare la struttura stradale, pur realizzandone l'allargamento. Questa striscia sarà adibita parte a parcheggio e parte ad area verde nella proporzione di circa il 50 per cento con l'impianto di agavi, fichi d'india, eccetera.

Pertanto le visuali godibili dalla strada statale 114 verso il mare verranno ad essere migliorate rispetto allo stato attuale, sia perchè detti spazi verdi potranno consentire la sosta delle persone (oggi assolutamente impossibile a causa della ristrettezza della strada statale 114 percorsa da numerosi veicoli), sia perchè esse potranno maggiormente avvicinarsi verso la rupe a picco sul mare.

La Soprintendenza non ritiene, per altro, che la sosta delle macchine nelle zone di parcheggio possa costituire ostacolo al godimento delle vedute panoramiche sia perchè le zone a parcheggio costituiscono soltanto una parte della striscia belvedere, sia perchè dette zone potranno consentire la sosta, oggi assolutamente impossibile, per le già dette ragioni della ristrettezza stradale e dell'intenso traffico veicolare.

Sembrano, quindi, eccessive le preoccupazioni dell'onorevole interrogante circa le violazioni e deterioramenti che egli ritiene possano essere apportati al paesaggio della costa taorminese.

Infatti è stata ed è sempre viva preoccupazione della Soprintendenza tutelare, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, le bellezze naturali e paesaggistiche del territorio di Taormina.

C'è da sottolineare, inoltre, che in base alla vigente legislazione sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, non è agevole imporre l'assoluta inedificabilità dei suoli che, al contrario, sono ritenuti edificabili dall'Amministrazione comunale la quale aveva già approvato il progetto sopra descritto.

Come è noto l'inedificabilità dei suoli può essere disposta per ragioni di pubblica utilità con un piano regolatore generale comunale.

Il comune di Taormina (Messina), pur essendo incluso fra quelli obbligati, a termini dell'articolo 8 della legge 19 agosto 1942, n. 1150, alla formazione del piano regolatore del proprio territorio, e pur essendo trascorsi i termini stabiliti dalla legge 7 agosto 1967, n. 765, non ha ancora adottato alcuno strumento urbanistico e la edificazione è attualmente disciplinata dal Regolamento edilizio del 1932.

Il comune di Taormina aveva indetto un concorso nazionale per la redazione del piano regolatore generale che fu espletato circa due anni or sono; ma non risulta, finora, che l'amministrazione comunale abbia adottato nessun progetto di piano nonostante che la Commissione esaminatrice del concorso segnalò, a suo tempo, ben tre progetti meritevoli.

Comunque, trattandosi di un comune che appartiene alla Regione siciliana, ogni intervento nel settore urbanistico-edilizio rientra nella competenza dell'autorità regionale, e cioè dell'assessorato regionale per lo sviluppo economico.

Per quanto riguarda le strade litoranee, si fa presente che la Cassa per il Mezzogiorno, in linea generale, concorda con le perplessità rappresentate dall'onorevole interrogante circa l'opportunità della loro realizzazione, in quanto, in molti casi, si è verificato che i lungomare di località contigue tendono a saldarsi, creando il presupposto per un intenso traffico automobilistico sul luogo stesso delle attività balneari e un notevole pregiudizio allo stato esteriore delle singole località marine ed ai caratteri ambientali delle varie zone.

La Cassa, in considerazione che tali opere dovrebbero avere una diversa finalità e che l'impostazione progettuale dovrebbe essere differente da quella finora seguita, non

ha ritenuto di includere, per il periodo di validità del primo piano di coordinamento, nel settore delle infrastrutture turistiche, la costruzione di strade lungomare.

Nella zona di Taormina il cennato Istituto ha incluso nel programma in corso soltanto la strada di collegamento fra l'autostrada Messina-Catania, in contrada Spisone, e l'abitato di Taormina.

Tale strada eliminerà l'attuale gravissima strozzatura costituita dall'inadeguata viabilità esistente e che provoca ingorghi e ritardo all'intenso traffico diretto a Taormina.

Il relativo progetto, approvato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, per un importo di lire 740 milioni, è stato lungamente studiato per il migliore inserimento del tracciato nel paesaggio, e, oltre ad avere avuto la preventiva approvazione di tutti gli enti interessati, ha ottenuto anche il consenso della competente Soprintendenza ai monumenti.

Dagli accertamenti svolti risulta che il Consorzio concessionario sta realizzando tale arteria secondo il progetto relativo, debitamente approvato, e risulta, inoltre, che la predetta Soprintendenza ai monumenti segue i lavori stessi per evitare l'esecuzione di opere che deturpino il paesaggio.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

CUZARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere:

se sia vero che il trattamento tariffario preferenziale praticato in via di rimborso per le industrie molitorie preveda una percorrenza pari a quella di tutta l'Italia continentale per le industrie ivi ubicate, mentre è applicabile per le industrie siciliane « solo all'interno della Sicilia » e per percorrenze e carichi particolari;

se non ritenga che detto trattamento costituisca un indice di scarsa buona volontà e concorra a mantenere in stato di inferiorità e di isolamento l'industria siciliana.

L'interrogante si augura che il Ministro rinnovi tale regolamentazione cominciando a dare (e non solo nel quadro delle leggi e degli interventi speciali) parità agli operatori del Mezzogiorno insulare. (int. scr. - 1935)

RISPOSTA. — La facoltà del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di accordare facilitazioni tariffarie a singoli operatori è regolata dal regio decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, articoli 7, 8 e 9.

La legge suddetta stabilisce, all'articolo 7, che la concessione di riduzioni di tariffa deve essere suggerita dalla necessità di conservare, sviluppare o acquisire traffici alla ferrovia in presenza di situazioni di concorrenza determinate da prezzi e condizioni di trasporto offerti da altri vettori.

Le situazioni di concorrenza tra ferrovia e strada, che si determinano soltanto per i trasporti che si sviluppano sul territorio continentale, si diversificano notevolmente da quelle proprie dei trasporti in entrata ed in uscita dalla Sicilia, che richiedono l'impiego dei mezzi di traghettamento.

A questa diversità di situazioni, oggettivamente valutate, fa riscontro una diversa esigenza, per la ferrovia, di intervenire a difesa delle sue posizioni mediante riduzioni tariffarie.

Nè è da trascurare poi l'interesse generale di conseguire uno sfruttamento ottimale dei rotabili disponibili, circostanza questa che suggerisce di facilitare l'impiego di carri chiusi atti a derrate diretti dal Nord al Sud durante il periodo della campagna agrumaria e non di quelli in senso inverso.

Il problema degli operatori insulari, sia del settore molitorio come di altri settori, è legato all'applicazione dell'articolo 15 della legge n. 717 del 26 giugno 1965, regolante gli interventi della Cassa per il Mezzogiorno. In attuazione di detto articolo 15 sono stati approvati, in data 19 aprile 1966, i decreti interministeriali n. 2904 e 2905.

Le modalità di applicazione di detti decreti unitamente alla convenzione prevista dall'articolo 15 sono in atto all'esame della Cassa per il Mezzogiorno alla quale faranno carico i mancati introiti derivanti all'Azienda delle ferrovie dello Stato dall'applicazione delle tariffe di favore ai trasporti di prodotti

finiti delle aziende industriali ubicate nel Meridione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
MARIOTTI

9 luglio 1969

DERIU. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i criteri seguiti nell'assegnazione dei fondi destinati a risolvere i problemi dell'edilizia scolastica, di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641.

Se le cifre riservate alla Sardegna sono solamente quelle riportate nell'apposito bollettino, i criteri seguiti sono totalmente da respingere, sia riguardo alle somme globali, sia riguardo alle ripartizioni interne. Infatti, non pare possano considerarsi appaganti rispetto ai bisogni isolani, nè equi riguardo al fondo nazionale, i 19.511.600.000 lire complessivamente assegnati alla Sardegna; addirittura irrisoria appare la somma destinata alla provincia di Sassari (lire 3.627.700.000), sia in proporzione all'area scolastica che dovrebbe coprire, sia in rapporto ai pressanti bisogni che essa presenta anche nel settore dell'istruzione pubblica.

Tutto ciò premesso, mentre s'impone un accurato riesame delle cifre di cui sopra, particolarmente per la provincia di Sassari, è doveroso che vengano portati a conoscenza dell'opinione pubblica i parametri sui quali sono state effettuate le ripartizioni, come pure gli uffici — periferici o centrali — dai quali sono stati elaborati e preparati i parametri stessi. (int. scr. - 1699)

RISPOSTA. — Si fa presente che i criteri adottati dal Ministero della pubblica istruzione, per la ripartizione dei fondi del programma biennale, partono dal presupposto delle carenze di patrimonio edilizio accertate dall'ISTAT al 1° giugno 1966, mediante la rilevazione nazionale.

Tali carenze calcolate in posti-alunno mancanti per effetto di doppi e tripli turni e locali precariamente occupati, sono state valutate, per l'intero territorio nazionale, nel numero di 1.879.010.

La percentuale sulla carenza assoluta nazionale rilevata per la provincia di Cagliari è stata del 3,33 per cento, per la provincia di Sassari dell'1,30 per cento, per la provincia di Nuoro dell'1,14 per cento.

I calcoli di carenza così effettuati sono stati poi aggiornati in aumento con il fabbisogno aggiuntivo determinato dalla scolarizzazione dell'anno scolastico 1966-67, e in diminuzione con il calcolo del patrimonio potenziale determinato da precedenti finanziamenti di opere non ancora completate e quindi non ancora acquisite al patrimonio.

Si fa notare che l'incremento della scolarizzazione calcolato per le province della Sardegna risultava inferiore a quello medio nazionale (tasso di incremento di scolarizzazione per la Sardegna: 2,19; tasso di incremento di scolarizzazione per l'Italia: 3,27); d'altra parte la diminuzione della carenza determinata dal patrimonio potenziale era piuttosto sensibile (valutato in 28.782 posti-alunno realizzabili) in corrispondenza dei notevoli finanziamenti non ancora utilizzati o in corso di utilizzazione.

Sulla base delle risorse finanziarie disponibili per il piano biennale, ammontanti a lire 343.600.000.000 e insufficienti a coprire interamente le carenze rilevate, si è fatta la ripartizione delle somme per province in modo da realizzare insieme una diminuzione delle carenze stesse ed una riduzione degli accentuati squilibri territoriali.

Tra i vari criteri studiati è stato applicato quello della ripartizione proporzionale alle carenze assolute di ciascuna provincia con l'effetto di un miglioramento della situazione generale e di una prima riduzione degli squilibri fra provincia e provincia.

È stato poi applicato un correttivo per un'ulteriore contrazione degli squilibri, consistente nella riduzione degli scostamenti — positivi o negativi — dalla percentuale nazionale di carenza residua.

Nell'applicazione di questo metodo si è tenuto conto della riserva del 40 per cento degli investimenti da destinare al Mezzogiorno e, a favore della Sardegna, è stata assicurata la riserva del 14 per cento sul 40 per cento di tali investimenti.

Complessivamente sono stati assegnati alla Sardegna finanziamenti per lire 19 miliardi 511.600.000 ed a Sassari finanziamenti per

lire 3.627.700.000, a fronte delle carenze esposte sopra.

I finanziamenti indicati sono stati disposti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Ministro dei lavori pubblici e sulla base di graduatorie di necessità formulate dalle apposite Commissioni costituite in tutte le province.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. 1 (69) A.P., approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 25 gennaio 1969, relativa al controllo della qualità dei medicamenti — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (int. scr. - 1457)

RISPOSTA. — Con la Risoluzione n. 1 (69), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 25 gennaio 1969, viene raccomandato ai Governi dei sette Stati partecipanti all'Accordo parziale, al Governo della Danimarca ed al Consiglio federale svizzero di adottare le misure necessarie per stabilire nei rispettivi Paesi un sistema di controllo sulla qualità dei medicinali secondo princìpi di base enunciati nella Risoluzione stessa. I punti salienti dei princìpi di base comprendono un'autorizzazione (registrazione delle specialità medicinali), l'analisi dei campioni prelevati dal commercio ed il controllo mediante ispezioni delle officine di produzione farmaceutica effettuate da parte delle autorità competenti.

Ciò premesso, si fa presente che le raccomandazioni contenute nella summenzionata Risoluzione trovano già larga applicazione in Italia in base alle vigenti norme di legge e di regolamento in materia e secondo i più recenti progressi tecnici verificatisi nel settore dei farmaci.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

8 luglio 1969

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere attraverso quali iniziative e provvedimenti concreti il suo Dicastero — direttamente chiamato in causa dalla Risoluzione n. 2 (69) A.P., approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 25 gennaio 1969, relativa alla classificazione dei medicamenti, il cui rilascio può avvenire solo su presentazione di ricetta medica — intenda adempiere all'obbligo internazionale derivantegli da detta Risoluzione. (int. scr. - 1458)

RISPOSTA. — Con la Risoluzione n. 2 (69), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 25 gennaio 1969, viene raccomandato ai Governi dei sette Stati partecipanti all'Accordo parziale, al Governo della Danimarca ed al Consiglio federale svizzero di subordinare a prescrizione medica la vendita dei medicamenti da classificarsi secondo apposito elenco. Detto elenco è in fase di avanzata elaborazione presso il Sottocomitato delle questioni farmaceutiche — Accordo parziale — del Consiglio d'Europa ed è nuovamente all'ordine del giorno delle prossime sedute del 21-23 ottobre prossimo venturo.

Ne consegue che, solo dopo l'approvazione del suddetto elenco, potrà provvedersi alla modifica dell'elenco dei medicamenti soggetti ad obbligo di ricetta medica, di cui agli elenchi pubblicati in allegato alla VII Edizione della farmacopea ufficiale (tabelle n. 4 e n. 5).

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

8 luglio 1969

DINDO, CAVEZZALI, TANSINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — Per conoscere attraverso qua-

li iniziative e provvedimenti concreti i loro Dicasteri — direttamente chiamati in causa dalla Risoluzione n. 18 (68), approvata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa in data 28 giugno 1968, relativa all'insegnamento delle lingue ai lavoratori emigrati — intendano adempiere all'obbligo internazionale derivante loro da detta Risoluzione. (int. scr. - 1461)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Ministro della pubblica istruzione.

Uno dei problemi ai quali si presta maggiore attenzione e cura per facilitare l'inserimento dei lavoratori emigranti nella nuova comunità di lavoro è quello del superamento delle così dette « barriere linguistiche ».

La Risoluzione n. 18 adottata dai delegati dei Ministri della CEE il 28 giugno 1968, cui si riferiscono gli onorevoli senatori interroganti, che affronta anche essa il problema dell'insegnamento della lingua del Paese di accoglimento agli emigranti, si indirizza non soltanto ai Paesi di emigrazione ma congiuntamente anche a quelli di immigrazione. Nè poteva essere diversamente in quanto sia sul piano sociale che economico è comune alle due parti l'interesse a raggiungere il miglior utilizzo delle forze lavorative, riducendo quanto più e possibile l'incidenza dei vari ostacoli connessi all'inserimento nel nuovo ambiente di vita.

Pertanto nei Paesi la cui lingua rappresenta notevoli difficoltà per gli italiani, come ad esempio nella Repubblica federale di Germania e nei Cantoni di lingua tedesca della Confederazione elvetica, si è curata, d'intesa con le autorità ed enti locali, l'istituzione di corsi speciali sia per ragazzi che per adulti.

Per quanto riguarda i ragazzi sono in primo luogo da considerare le « pluriclassi di inserimento », cioè quelle pluriclassi istituite presso le scuole pubbliche locali dell'ordine primario a beneficio esclusivo dei ragazzi italiani per permettere ad essi di inserirsi senza scosse nelle classi regolari.

In tali pluriclassi una delle materie fondamentali è l'insegnamento della lingua locale.

Attualmente funzionano in Germania 120 pluriclassi, frequentate da 3.856 alunni, mentre in Svizzera vi sono 161 pluriclassi frequentate da 1.950 alunni.

Per permettere ai ragazzi inseriti nelle classi regolari dei Paesi di accoglimento di coltivare ed approfondire la conoscenza della lingua madre, cioè dell'italiano, nelle stesse scuole locali e talvolta in doposcuola sono stati istituiti corsi di lingua e cultura italiana.

Tali corsi sono attualmente così distribuiti nei seguenti Paesi europei:

Belgio . . .	n.	551	con	9.484	alunni
Francia . . .	»	284	»	3.844	»
Germania . . .	»	380	»	6.704	»
Gran Bretagna .	»	203	»	4.226	»
Lussemburgo .	»	22	»	541	»
Paesi Bassi . .	»	28	»	418	»
Svizzera . . .	»	533	»	8.682	»

Per quanto riguarda gli adulti, l'insegnamento della lingua locale viene soprattutto inquadrato nelle iniziative intese a favorire il perfezionamento professionale degli emigrati. Pertanto oltre a corsi di lingua locale si hanno corsi di terminologia tecnica e di istruzione di base da considerarsi propedeutici alla formazione professionale vera e propria.

Corsi del genere, che sono realizzati con la partecipazione finanziaria di questo Ministero, sono attualmente nei Paesi europei n. 282 con 4.512 allievi.

I corsi in parola sono distribuiti nei seguenti Paesi:

Belgio	n.	2	con	32	allievi
Francia . . .	»	1	»	16	»
Germania . .	»	127	»	2.032	»
Gran Bretagna .	»	7	»	112	»
Paesi Bassi . .	»	2	»	32	»
Svizzera . . .	»	143	»	2.288	»

Si fa inoltre presente che in Italia i nuovi programmi d'insegnamento dei corsi di scuola popolare, approvati con decreto ministeriale 6 marzo 1968, prevedono, dall'anno scolastico 1968-69, corsi facoltativi di lingua straniera per adulti.

Sotto il controllo e con il finanziamento del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'educazione popolare),

funzionano, inoltre, presso diversi enti, corsi di lingua straniera (inglese e tedesco) per emigranti e le loro famiglie. L'organizzazione di detti corsi in questi ultimi tempi è in continuo aumento.

È auspicabile che i princìpi fissati nella Risoluzione n. 18/68 portino ad una collaborazione sempre più stretta tra i Paesi interessati per migliorare l'attuale organizzazione diretta all'insegnamento delle lingue agli emigrati e che, nello stesso tempo, tale collaborazione possa anche risolversi in un alleggerimento dell'onere, rilevante, che da parte nostra viene sostenuto in questo settore dell'assistenza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

10 luglio 1969

FARNETI Ariella. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare perchè l'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 444, sia applicato. Risulta infatti all'interrogante che le Giunte provinciali amministrative e la Commissione centrale per la finanza locale continuano a considerare le spese per l'istituzione e la gestione di scuole materne gestite da Enti locali come spese facoltative e ad annullare le deliberazioni per l'istituzione di nuove scuole materne.

Ad esempio, in data 23 gennaio 1969, la Commissione centrale per la finanza locale ha respinto la deliberazione del comune di Forlì del 13 luglio 1968, n. 1165, nella quale, fra l'altro, si deliberava di assumere un mutuo di lire 53 milioni con la GESCAL in base ad una convenzione stipulata il 10 settembre 1959 con cui il comune di Forlì si obbligava a costruire un edificio di scuola materna nel quartiere GESCAL « Cava di Villanova ».

L'interrogante rileva che, dopo l'approvazione della legge n. 444, anzichè avere un incremento di scuole materne pubbliche (statali e comunali), di fatto si riscontra un rallentamento, se non un arretramento, in quanto in molti casi le scuole statali sono state istituite in sostituzione di scuole comunali già esistenti ed ai comuni si impedisce di creare nuove scuole, annullando le delibere allo scopo adottate. (int. scr. - 1542)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dell'interno.

Effettivamente la legge 18 marzo 1968, numero 444, all'articolo 25, dispone che le spese degli enti pubblici territoriali per l'istituzione ed il mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.

In armonia alle cennate norme, gli organi di controllo hanno sempre esaminato le deliberazioni istitutive di scuole materne, ispirandosi a criteri della massima larghezza, compatibilmente, per altro, con la situazione finanziaria degli enti. È evidente, invero, che nei confronti dei comuni deficitari i predetti organi, prima di pronunciarsi, richiedono la dimostrazione che l'ente si sia avvalso delle provvidenze previste dalla legge.

In particolare, per quanto concerne il comune di Forlì, la commissione centrale per la finanza locale, nella seduta del 23 gennaio scorso, nell'approvare la deliberazione in data 13 luglio 1968, n. 1165, relativa all'assunzione di un mutuo per il finanziamento di varie opere pubbliche, ha escluso dal fabbisogno globale di spesa la somma di lire 53.000.000 preventivata per la costruzione della scuola materna in località Cava di Villanova, in attesa che il comune provvedesse a richiedere i benefici di cui alla citata legge 18 marzo 1968, n. 444, consistenti (articolo 34) nella concessione di contributi per la costruzione di scuole materne non statali.

In sostanza, la predetta commissione, con tale provvedimento, non ha inteso impedire al comune la costruzione della scuola materna, bensì sollecitare il comune stesso ad avvalersi delle provvidenze di legge, in considerazione della gravissima situazione economico-finanziaria dell'ente.

Si fa presente inoltre che, in applicazione del citato articolo 34, il Ministero della pubblica istruzione, con circolare 18 giugno 1968, n. 267, ha dettato le istruzioni relative al primo programma di finanziamento per la edilizia delle scuole materne non statali se-

condo le quali il comune di Forlì avrebbe dovuto presentare domanda per la scuola in parola, entro il 30 settembre 1968. Tale domanda non risulta essere stata inoltrata.

A questo programma biennale di finanziamento, per la cui realizzazione saranno utilizzati i fondi relativi agli anni 1967 e 1968, seguirà un piano per gli anni successivi.

In particolare si precisa che nella provincia di Forlì l'applicazione della legge n. 444 non ha comportato una contrazione numerica delle scuole materne funzionanti nella provincia.

Le scuole comunali sono infatti passate dalle 58 del 1968 alle 61 del 1969. A queste vanno poi aggiunte le 15 sezioni di scuole statali che sono state istituite dal 1° febbraio 1969.

Per quanto riguarda i rilievi formulati nell'ultima parte dell'interrogazione, si osserva che il piano delle nuove istituzioni di sezioni di scuola materna per l'anno scolastico 1968-69 (primo piano istitutivo dopo l'entrata in vigore della legge) è stato predisposto ed attuato tenuto presente l'obiettivo di un ampliamento del servizio prescolastico, secondo la lettera e lo spirito della citata legge. L'intervento dello Stato, in sostituzione di iniziative non statali preesistenti, è stato previsto soltanto in quei casi ove era stata accertata l'impossibilità per le scuole non statali di proseguire proficuamente la loro opera o addirittura di sopravvivere, per mancanza di mezzi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

FARNETI Ariella, PELLICANO' — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover provvedere al rinvio dell'ordinanza relativa ad incarichi e supplenze nelle scuole di istruzione secondaria inferiore e superiore, essendo in corso la trattativa con i sindacati sulla sistemazione degli insegnanti non di ruolo. (int. scr. - 1447)

RISPOSTA. — Si fa presente che, contrariamente ai decorsi anni, in cui l'ordinanza ministeriale concernente il conferimento degli incarichi e supplenze veniva diramata nel periodo febbraio-marzo, nel corrente anno la diramazione dell'ordinanza predetta è stata rinviata in attesa della approvazione (ora intervenuta), da parte del Parlamento, del provvedimento concernente le nuove norme sul conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole e istituti di istruzione secondaria.

Si precisa che l'ordinanza di cui trattasi è stata diramata in data 16 giugno 1969.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969.

GERMANO'. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se sia a conoscenza che, malgrado le promesse e le disposizioni date in merito al ristorno dell'IGE all'esportazione, la maggior parte delle pratiche riguardanti l'anno 1968 e precedenti risultano inevase da parte dell'Intendenza di finanza di Palermo.

Nel momento in cui la crisi agrumaria si è accentuata in modo particolare, sarebbe quanto mai producente disporre il pagamento immediato del ristorno dell'IGE all'esportazione, e ciò anche per dare una tangibile prova di interessamento, da parte del Governo, al settore agrumario. (int. scr. - 1463)

RISPOSTA. — Il servizio dei ristorni fiscali all'esportazione è andato assumendo da alcuni anni un aspetto sempre più imponente, con la conseguenza di un notevole aggravio di lavoro nelle Intendenze di finanza presso cui il servizio stesso è accentrato.

Il considerevole carico arretrato, finora accumulatosi per varie difficoltà inerenti sia alla natura delle trattazioni, legate a diversi e complessi adempimenti, sia anche alla persistente insufficienza di personale qualificato da adibire a siffatti compiti, ha dovuto per altro subire un ulteriore appesantimento in dipendenza del continuo incremento delle domande di rimborso pervenute, alle quali vanno inoltre ad aggiungersi anche quelle concernenti la restituzione dei prelievi agricoli sui prodotti esportati, il cui servizio è stato — com'è noto — accen-

trato presso talune Intendenze di finanza, già competenti per la restituzione dell'IGE all'esportazione.

A fronte di tale situazione, l'Amministrazione finanziaria certamente non ha mancato di promuovere ed adottare tutti quei provvedimenti che possano, senza pregiudizio per l'erario, rendere sempre più spediti ed efficienti i metodi e le procedure dei rimborsi, al fine di accelerare al massimo il disbrigo delle relative trattazioni.

Per conseguire uno snellimento nella liquidazione delle domande di rimborso, sono stati infatti applicati, sul piano normativo, tutti gli adattamenti ritenuti utili e possibili, quali il sistema dei discarichi e l'abolizione dell'obbligo di omologazione preventiva delle bollette doganali di esportazione.

Inoltre, al fine di raggiungere livelli di concreta incentivazione del servizio dei ristorni, si è da tempo provveduto ad istituire una speciale forma di prestazione resa oltre l'orario di lavoro normale e straordinario e retribuita con il sistema del cottimo.

Nei limiti consentiti dalle ridotte possibilità di organico si è cercato, infine, di far fronte a particolari situazioni contingenti, con l'invio in missione di taluni funzionari presso le sedi maggiormente impegnate.

È questo il caso dell'Intendenza di finanza di Palermo, ove il lavoro di liquidazione presenta effettivamente una situazione disagevole, caratterizzata dalla giacenza di un cospicuo numero di pratiche di rimborso IGE all'esportazione, tuttora in attesa di definizione.

Va tenuto presente, però, che alla determinazione del fenomeno, relativamente, almeno, alle proporzioni che esso è venuto assumendo nel corso del periodo in considerazione, ha contribuito, con le cause d'ordine generale accennate innanzi, anche e principalmente la stasi verificatasi nei pagamenti durante quasi tutto l'anno 1967 a causa della nota vertenza tra Stato e Regione siciliana sulla competenza al pagamento dell'IGE all'esportazione risolta con sentenza della Corte costituzionale, depositata in data 15 ottobre 1967.

Superata, quindi, l'anzidetta fase di incertezza, l'Intendenza di finanza ha cercato di dare il maggior impulso possibile alla definizione delle pratiche in argomento, tant'è che durante l'anno 1968 sono stati effettuati pagamenti per un importo globale superiore ai cinque miliardi di lire.

In particolare, per quanto attiene alla restituzione dell'IGE spettante agli esportatori di agrumi, si è in grado di precisare che le pratiche relative al periodo precedente il 1968 sono state già liquidate per circa l'80 per cento e trasmesse per il pagamento alla competente Ragioneria provinciale dello Stato, mentre il restante 20 per cento è in fase di avanzata istruttoria, per l'osservanza di alcuni adempimenti formali da parte delle dogane di confine o delle ditte esportatrici.

Anche per ciò che concerne la definizione dei ristorni relativi all'anno 1968 l'Intendenza di finanza ha assicurato che si provvederà quanto prima all'esame delle istanze pervenute, non appena, cioè, sarà ultimato il lavoro di rilascio delle copie di bollette per il rimborso all'esportazione.

Può dirsi pertanto che la situazione dei ristorni in questione, anche se non ancora prossima a livelli di normalità, si è tuttavia incanalata verso soluzioni che autorizzano un fiducioso ottimismo avvenire.

Obiettivo dell'Amministrazione è infatti quello di pervenire entro un lasso di tempo ragionevolmente breve ad una graduale eliminazione del carico arretrato, sia attraverso un più cospicuo stanziamento di fondi da destinare a tale scopo, sia mediante l'adozione di ogni possibile soluzione nell'ambito della normativa vigente, intesa a far conseguire un soddisfacente grado di efficienza al servizio dei rimborsi all'esportazione.

Il Ministro delle finanze
REALE

7 luglio 1969

ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno impartire con urgenza, al Provveditorato agli studi di Teramo, disposizioni in merito all'assegnazione dei posti nelle 44 scuole elementari della provincia attualmente privi di insegnanti titolari, concedendo

la priorità di scelta delle sedi ai maestri di ruolo che abbiano inoltrato istanza motivata per ottenere il conferimento di sedi provvisorie.

Trattasi di un provvedimento equo che, mentre non sottrae posti ai supplenti, agevola l'opera di qualificati maestri anziani che potranno svolgere, nel corrente anno scolastico, la loro attività in luoghi meno disagiati. (int. scr. - 611)

RISPOSTA. — Nella provincia di Teramo le assegnazioni provvisorie degli insegnanti elementari del ruolo normale per l'anno scolastico 1968-69 sono state effettuate in data 5 agosto 1968 — ai sensi della ordinanza ministeriale n. 148 del 13 marzo 1968 — per i posti vacanti e disponibili a quella data, con esclusione di quelli riservati per le assegnazioni provvisorie dei maestri provenienti da altre province.

Successivamente si è proceduto alle altre operazioni destinate alla copertura dei posti vacanti per l'intero anno scolastico, assegnandoli agli insegnanti provenienti da altra provincia ed ai maestri soprannumerari in attesa di assegnazione di sede.

Per effetto delle nomine di alcuni maestri di ruolo nelle scuole medie, si sono rese disponibili, all'inizio del corrente anno scolastico 1968-69, diverse sedi ambite da maestri aspiranti all'assegnazione provvisoria, alle quali vanno sommate altre conseguenti a decessi o a dimissioni volontarie.

Dette sedi, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono state conferite ai rimanenti insegnanti elementari del ruolo soprannumerario in attesa di assegnazione di sede, compresi quelli nominati in ruolo per essere iscritti nella graduatoria permanente; esse non erano disponibili all'atto delle assegnazioni provvisorie nè si poteva presumere con sicurezza che lo sarebbero state per tutto l'anno scolastico per via della possibilità di rinuncia dei maestri laureati aspiranti al comando nelle scuole medie.

Pertanto la successione nel tempo delle diverse operazioni sopra descritte non ha consentito al provveditore agli studi di Teramo di soddisfare le aspirazioni di numerosi insegnanti di ruolo, pur meritevoli di attenzione per la loro situazione familiare.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

LA ROSA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso che le scuole medie « F. Crispi » e « Vann'Antò » di Ragusa comprendono rispettivamente trentuno e ventinove classi;

considerato che, in base alla legge numero 1859, una scuola media non può superare le ventiquattro classi;

considerato che il numero delle classi tende ad aumentare per la costante espansione dell'istruzione obbligatoria della scuola media e per il progressivo aumento della popolazione scolastica dell'obbligo,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per cui, nonostante le proposte avanzate dal provveditore agli studi, ancora non sia stata istituita una nuova scuola media a Ragusa, la quale, alleggerendo il numero delle classi delle due scuole medie esistenti, risponderebbe pienamente ai motivi d'ordine didattico previsti dalla legge istitutiva della scuola media. (int. scr. - 1676)

RISPOSTA. — Si fa presente che la proposta del provveditore agli studi di Ragusa di sdoppiamento della scuola media « F. Crispi » di quella città è all'esame del Ministero della pubblica istruzione in relazione al piano di sviluppo della scuola media per l'anno scolastico 1969-70.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

MANCINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione in cui si trovano i professori ordinari di lettere italiane, latino e storia nei licei e nell'istituto magistrale (classe di concorso tab. 4), i quali, mentre hanno la facoltà di insegnare lettere italiane e latino nei licei, o latino, storia e geografia nell'istituto magistrale, non possono chiedere il passaggio alla cattedra di lingua e letteratura

italiana e storia nell'istituto magistrale (tabella 3 cl.) alla quale, al contrario, possono trasferirsi i professori ordinari di lettere italiane e storia degli istituti tecnici (tab. A II), che fanno parte di un altro tipo d'istruzione, e se non ritenga di eliminare tale assurdo, che non solo lede gli interessi dei professori titolari della predetta cattedra tab. 4, ai fini dei trasferimenti di sede, ma vieta agli stessi la scelta di insegnamenti più congeniali nell'ambito di cattedre affini della stessa istruzione classica, consentendo che i professori ordinari di lettere italiane, latino e storia possano chiedere il passaggio sia alla cattedra di lingua e letteratura italiana e storia nell'istituto magistrale, sia a quella di lettere italiane e storia negli istituti tecnici.

Per chiedere, inoltre, se non si ravvisi la opportunità che anche tali trasferimenti di cattedra siano autorizzati con l'ordinanza sui trasferimenti ed assegnazioni provvisorie del personale direttivo ed insegnante delle scuole secondarie superiori, di prossima pubblicazione, o, eventualmente, con successivo provvedimento aggiuntivo alla stessa ordinanza. (int. scr. - 1327)

RISPOSTA. — Premesso che per un professore di lettere italiane, latino e storia la cattedra più congeniale è quella stessa per la quale il docente è risultato vincitore di concorso (nel caso concreto la classe di concorto tabella 4), si fa presente che i passaggi trovano regolamentazione nel regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107 e sono ammessi nei casi e nelle condizioni previsti dalle tabelle annesse al regio decreto stesso.

Dette tabelle non prevedono i passaggi cui si riferisce l'onorevole senatore interrogante.

Il Ministero della pubblica istruzione non ritiene di promuovere, per ora, la modifica delle tabelle stesse il cui riesame sembra più opportuno effettuare sulla base di quella che potrà essere la struttura delle cattedre di insegnamento dopo il riordinamento degli istituti di istruzione secondaria.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

10 luglio 1969

MAZZAROLLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le ragioni per cui il Compartimento ferroviario di Venezia non intende dare il proprio assenso alla realizzazione del progetto predisposto dall'Amministrazione comunale di Susegana, in accordo con l'Amministrazione provinciale di Treviso, per l'ampliamento del sottopassaggio ferroviario in località Ponte della Priula, sulla linea Venezia-Udine.

L'interrogante fa presente come tale sottopassaggio, costruito quasi cent'anni fa, impedisca il transito di autocarri di rilievo e delle autocorriere di linea e blocchi di fatto un veloce collegamento fra il nodo stradale di Ponte Priula con i comuni di Vazzola, Mareno di Piave, S. Lucia di Piave, Cimadolmo, S. Polo di Piave, venendo così a costituire una causa di impedimento allo sviluppo socio-economico di una vasta ed importante zona della marca trevigiana e di crescente disagio per le popolazioni residenti ed ivi gravitanti.

L'interrogante chiede pertanto al Ministro quali siano ora i propositi e del suo Ministero e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per risolvere un problema che non è obiettivamente più dilazionabile. (int. scr. - 1646)

RISPOSTA. — Si premette che l'ampliamento del sottovia al Km. 40 + 021 della linea Venezia Mestre-Udine, in località Ponte Priula, è unicamente motivato da esigenze connesse con l'accresciuta circolazione stradale, per cui la realizzazione dell'opera ed il finanziamento della spesa relativa rientrano nella competenza dell'ente proprietario della strada interessata dal sottovia anzidetto.

Ciò premesso si precisa che nel 1967 la provincia di Treviso sottopose all'esame dell'Azienda delle ferrovie un progetto di ampliamento del sottovia, progetto che venne per altro restituito per la sua rielaborazione, essendosi riscontrato oltretutto che le strutture principali del manufatto erano state insufficientemente dimensionate.

Il 24 marzo corrente anno il relativo progetto è stato ripresentato alle Ferrovie dello Stato senza per altro apportarvi le modifiche in precedenza richieste, per cui si è dovuto

necessariamente restituirlo ancora una volta alla provincia per la sua elaborazione.

Non appena perverrà il nuovo progetto rielaborato, l'Azienda ferroviaria statale non mancherà di esaminarlo con la massima sollecitudine e resta comunque a disposizione per definire le modalità ed i tempi di esecuzione dei relativi lavori.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile
MARIOTTI

9 luglio 1969

MINELLA MOLINARI Angiola, ADAMOLI. — *Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere la loro opinione circa le conclusioni cui è pervenuta la Commissione di tre sanitari — il medico provinciale, il dirigente dei servizi sanitari INAIL ed uno specialista oculista — che, a seguito della lotta delle maestranze, conclusasi con uno specifico accordo sindacale, ha recentemente condotto, per incarico dell'Ufficio del lavoro di Genova, una indagine sulla condizione sanitaria dei lavoratori in rapporto ai sistemi di lavoro presso la società « Chicago Bridge » che opera nel cantiere navale di Sestri Ponente in collaborazione con la società a partecipazione statale « Italcantieri ».

A seguito delle conclusioni dell'indagine, che denunzia una situazione mostruosa di pericolo per la salute e la vita dei lavoratori, per la loro vista, il loro udito, la contaminazione permanente di radiazioni nocive ai tessuti, in ogni aspetto della produzione, ma particolarmente nella saldatura elettrica in atmosfera di gas argon, e ciò in un quadro generale di pesante nocività ambientale e insufficienza dei servizi igienici e sociali; a seguito delle proposte che la Commissione ha avanzato, sia per misure immediate di protezione personale e di miglioramento ambientale, sia per interventi più profondi in riferimento agli impianti, alle tecniche e all'organizzazione del lavoro, alle mansioni, eccetera; a seguito delle rivendicazioni dei lavoratori inerenti anche nuovi e più garantiti sistemi di controllo sanitario individuale e ambientale, gli interroganti chiedono in quale modo i Ministri interrogati, ciascuno per la sua competenza e responsabilità, intendano intervenire perchè cessi una situazione a tal punto intollerabile e perchè alla denunzia e alle proposte avanzate seguano atti solleciti e concreti a garanzia del diritto alla salute e alla vita dei lavoratori.

Gli interroganti chiedono se il Ministro della sanità non ritenga indispensabile, dati gli elementi di diversa ma non meno grave nocività e pericolosità caratterizzanti il lavoro nel cantiere navale di Sestri Ponente, estendere l'azione d'indagine compiuta dalla Commissione nell'ambito della « Chicago Bridge » a tutto il complesso produttivo del cantiere, sia per quanto riguarda le società in appalto che in esso operano, sia per quanto riguarda direttamente l'« Italcantieri ». (int. scr. - 1109)

RISPOSTA. — Si risponde quanto segue anche per conto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle partecipazioni statali.

Secondo quanto riferito dall'Ispettorato provinciale rel lavoro di Genova, la « Chicago Bridge italiana montaggi » s.p.a., operante presso il cantiere di Genova Sestri della Italcantieri, esegue montaggi industriali di parti metalliche relative alla costruzione di navi. Tale lavorazione consiste prevalentemente di operazioni di saldatura e di montaggio dei blocchi e comporta anche, seppure non in continuità, controlli radiologici delle saldature e dei materiali effettuati con nove apparecchi radiogeni di potenza inferiore a 200 Kw.

Dalle indagini svolte dal predetto organo ispettivo è risultato che la società « Chicago Bridge italiana montaggi » non ha effettuato per i nove apparecchi radiogeni la comunicazione che avrebbe dovuto fare al medico provinciale ed allo stesso Ispettorato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 — contenente norme per la sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nu-

cleare — nè ha richiesto al Presidente il nulla-osta previsto dall'articolo 102 dello stesso decreto.

Per tali infrazioni è stato inviato un dettagliato rapporto all'autorità giudiziaria alla quale, ora, spetta di decidere sulle responsabilità segnalata.

Per quanto concerne la situazione ambientale esistente presso la società citata — sulla quale, per altro, l'Ispettorato del lavoro aveva già in passato svolto indagini — è stato accertato, che, mentre i lavoratori addetti alla saldatura sono muniti di mezzi personali di protezione, non sono tuttavia stati usati dispositivi per la difesa delle vie respiratorie, benchè tali dispositivi fossero disponibili presso il magazzino dell'azienda.

È anche emerso che i lavoratori adibiti al rischio di radiazioni vengono controllati ogni mese mediante disimetria e quelli che eseguono le saldature sono visitati ogni tre mesi. Una volta l'anno le visite mediche sono integrate da audiometria. Tanto le visite quanto gli accertamenti sono curati dall'ENPI.

Ai responsabili aziendali sono state, pertanto, rilasciate prescrizioni per l'integrale osservanza delle norme di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Per quanto riguarda in particolare le conclusioni cui è pervenuta la Commissione dei tre sanitari, cui l'Ufficio provinciale del lavoro di Genova aveva conferito l'incarico di svolgere indagini sulle condizioni sanitarie dei lavoratori dipendenti dalla società in questione, l'Ispettorato del lavoro ha espresso l'avviso che le inosservanze in materia igienico-sanitaria attribuibili alla « Chicago Bridge » non hanno la rilevanza che potrebbe apparire dalle dette conclusioni, sotto il profilo della conformità alle disposizioni vigenti, le quali, d'altra parte, prevedono l'osservanza di misure protettive che rappresentano una sufficiente base di sicurezza.

Comunque, mentre l'Ispettorato del lavoro ha assicurato che continuerà la propria azione di vigilanza per l'osservanza delle attuali disposizioni concernenti l'igiene e la sicurezza del lavoro, questo Ministero, da parte sua, non mancherà ogni fattivo intervento per assicurare idonee condizioni ambientali ai lavoratori.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

8 luglio 1969

MURMURA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni ed i motivi della mancata convocazione della Commissione consultiva, di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, il cui parere sulle questioni attinenti al settore della riabilitazione fisica ed a quello dell'addestramento professionale dei mutilati ed invalidi civili è indispensabile per la utilizzazione dei fondi previsti in bilancio, allo stato in gran parte mandati in economia appunto per tale causa ed ammontanti a circa il 90 per cento delle previsioni di bilancio. (int. scr. - 813)

RISPOSTA. — La legge 6 agosto 1966, numero 625, prevede, come è noto:

a) l'assistenza sanitaria specifica agli infermi recuperabili attraverso il ricovero in centri di cura specializzati;

b) la corresponsione di un assegno mensile di assistenza a cura del Ministero dell'interno nella misura di lire 8.000 in favore dei soggetti di età superiore ai 18 anni « nei cui confronti sia accertata una totale e permanente inabilità lavorativa » dalle relative Commissioni sanitarie provinciali.

In ordine a quanto sopra la Commissione consultiva, prevista dall'articolo 6 della citata legge, ha solo poteri consultivi e non determinanti ai fini dell'assistenza, per cui la mancata convocazione della stessa non porta all'asserita paralisi dei benefici di legge, laddove la somma residuata è dipesa dalla mancata richiesta di assistenza, la quale, per altro, è in continuo graduale aumento.

La predetta Commissione, comunque, si è già riunita fin dal 27 novembre 1968 e continua a tenere ulteriori sedute per dare i pareri di competenza.

Il Ministro della sanità
RIPAMONTI

8 luglio 1969

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere, al fine di tranquillizzare la benemerita categoria, se i professori di ruolo ordinario di lingue straniere, in possesso dell'abilitazione didattica A/IV, conseguita ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1965, n. 1440, godranno, per il passaggio negli istituti di 2° grado, dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, numero 468. (int. scr. - 1028)

RISPOSTA. — Si fa presente che le preoccupazioni manifestate dall'onorevole senatore interrogante non sussistono.

Infatti l'articolo 3 — ultimo comma — della legge 2 aprile 1968, n. 468, dispone esplicitamente che « le abilitazioni di cui alla tabella A IV/f, A IV/i, A IV/s e A IV/t, relative all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole secondarie, sono da considerarsi valide per l'insegnamento della prima lingua straniera negli istituti tecnici commerciali o a tipo mercantile, per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti tecnici per geometri, agrari, femminili, per i ginnasi e per gli istituti magistrali ».

Siffatta situazione di validità, concesse al titolo della tabella A IV senza distinzione in ordine alla forma del conseguimento (normale o didattico), comporta la possibilità, per i possessori del titolo stesso, di concorrere alle cattedre elencate nella su riportata norma secondo le disposizioni dell'articolo 1 — I comma — della legge 2 aprile 1968, n. 468 ed indipendentemente dalla circostanza che si tratti di insegnanti di ruolo o non di ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

NALDINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se corrisponda al vero che nella provincia di Bergamo — sulla base di una singolare interpretazione delle vigenti disposizioni, interpretazione che si dice essere dovuta al provveditore agli studi — numerosi presidi considerano le assenze per sciopero dei professori supplenti come assenze ingiustificate e, nel caso tali assenze — sommate a quelle verificatesi nell'anno per ragioni di famiglia o di malattia — superino i 6 giorni, ritengono i professori passibili di licenziamento.

Nel caso ciò corrisponda a verità, l'interrogante chiede se il Ministro non vi ravvisi una grave violazione del diritto di sciopero e quali provvedimenti intenda adottare per porvi termine. (int. scr. - 1515)

RISPOSTA. — Si fa presente che, effettuati gli accertamenti del caso presso i presidi della provincia di Bergamo, si può escludere che le astensioni dal servizio per sciopero dei professori supplenti siano state considerate come assenze ingiustificate e siano state sommate a quelle verificatesi nell'anno, per ragioni di famiglia o di malattia, ai fini del calcolo del periodo massimo di congedo, per i supplenti. È conseguentemente da escludere che, per i suddetti motivi, siano stati disposti licenziamenti.

Si assicura inoltre che il provveditore agli studi di Bergamo non ha mai espresso l'interpretazione cui accenna l'onorevole interrogante.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

PALAZZESCHI, FABIANI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere, di fronte allo stato di grave disagio in cui versa la popolazione del comune di Sesto Fiorentino (Firenze) a causa del mancato adeguamento del servizio postale in rapporto allo sviluppo del paese, che ha raggiunto i 37 mila abitanti ed ha la prospettiva di aumentare ancora, nel giro di pochi anni, di altre migliaia, e nel cui territorio comunale, attualmente, operano circa duemila aziende industriali, artigiane e commerciali, anch'esse destinate ad aumentare entro breve termine, che cosa si intende fare per rendere adeguato tale servizio, tenendo particolarmente conto della proposta del Consiglio comunale di creare due nuovi uffici postali nelle zone di Quinto Basso e del cam-

po sportivo, e per una efficace ristrutturazione del recapito postale a domicilio. (int. scr. - 1978)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, allo scopo di esaminare la possibilità di istituire due agenzie postali nelle zone di Quinto Basso e Campo sportivo del comune di Sesto Fiorentino (Firenze), sono in corso gli opportuni accertamenti statistici tendenti a verificare la consistenza del traffico postale e del movimento a denaro interessanti le località in argomento.

Al termine dell'istruttoria saranno vagliati tutti gli elementi di giudizio necessari per decidere se sussistano le condizioni necessarie per far luogo ai richiesti provvedimenti.

Per quanto riguarda poi la riorganizzazione del servizio di recapito della corrispondenza a Sesto Fiorentino, si partecipa che a decorre dal 1° luglio ultimo scorso è stata istituita in detto comune un'altra zona di recapito con una prestazione di sette ore giornaliere di lavoro.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAZZA

10 luglio 1969

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali siano i suoi orientamenti in merito alla crescente, e talvolta disordinata, proliferazione di iniziative tese a istituire in vari centri della Lombardia singole facoltà e istituti universitari, e in particolare perchè precisi:

a) l'elenco delle università statali e non statali, nonchè delle singole facoltà o istituti universitari, attualmente operanti nella regione lombarda;

b) l'elenco delle richieste di nuove istituzioni presentate fino ad oggi al suo Ministero per la Lombardia;

c) l'elenco delle proposte di nuove istituzioni che si stanno trattando a livello degli Enti locali lombardi, di cui il suo Ministero abbia comunque notizia. (int. scr. - 1477)

RISPOSTA. — Si trasmette l'unito elenco delle Università e Istituti universitari statali e non statali, attualmente esistenti nella regione lombarda, o i cui provvedimenti sono in corso di registrazione. Si precisa che per Università e Istituti non statali sono da intendersi quelli che hanno ottenuto il riconoscimento giuridico.

Si fa presente inoltre che non sono pervenute richieste di nuove istituzioni, nè si ha comunque notizia di iniziative che possano essere adottate dagli enti locali.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

ALLEGATO

ELENCO DELLE UNIVERSITA' STATALI E NON STATALI E DELLE SINGOLE FACOLTA' O ISTITUTI UNIVERSITARI

Università statali:

Università di Milano — Facoltà di: giurisprudenza, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, agraria, medicina veterinaria.

Università di Pavia — Facoltà di: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, farmacia, ingegneria.

Politecnico di Milano — Facoltà di ingegneria, architettura.

Università e istituti universitari liberi (con riconoscimento giuridico):

Università cattolica « S. Cuore » di Milano — Facoltà di: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere e filosofia, medicina e chirurgia, magistero, agraria (scienze matematiche, fisiche e naturali in corso di registrazione e pubblicazione).

Università di economia e commercio « L. Bocconi » di Milano — Facoltà di: economia e commercio, lingue e letterature straniere.

Istituto universitario di lingue moderne di Milano — Facoltà di lingue e letterature straniere.

Istituto libero universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo (in corso di registrazione).

Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Milano.

Istituto superiore pareggiato di educazione fisica della Lombardia con sede in Milano.

PIOVANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di accertare la legittimità delle operazioni relative agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media (sessione riservata) svoltisi presso la sede di Bologna, tenuto conto che la commissione esaminatrice risulta presieduta da un professore di storia della musica presso il Conservatorio di Milano, il quale, secondo quanto affermano alcuni concorrenti, non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dalla legge 15 febbraio 1955, n. 1440 (articolo 12), e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 (articolo 3), non essendo docente universitario. (int. scr. - 1732)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, in mancanza di docenti universitari anche esperti in materia musicale, ha ritenuto di affidare la presidenza della Commissione degli esami di abilitazione riservata di educazione musicale nella sede di Bologna al professor Riccardo Allorto, titolare di storia della musica presso il Conservatorio di musica di Milano.

La procedura seguita è confortata dall'articolo 41 del Regolamento dei concorsi a cattedre degli Istituti medi di istruzione e dei relativi esami di abilitazione, approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 e tuttora vigente, che prevede, in mancanza di professori ufficiali o liberi docenti degli istituti d'istruzione superiore, il ricorso alla nomina « di persone di notoria competenza nelle materie per cui il concorso o l'esame di abilitazione è bandito ».

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

POZZAR. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il soprintendente ai monumenti per la Lombardia a preannunciare per il 1969 il divieto di concessione della Villa Reale di Monza per l'allestimento della Mostra internazionale dell'arredamento.

Va rilevato che la MIA è ospitata, per la sua rassegna annuale, nella suddetta Villa sin dall'immediato dopoguerra e che in questo lungo periodo gli organizzatori della mostra hanno operato tenendo presenti le esigenze di rispetto dello storico edificio indicate dalla Soprintendenza ai monumenti, sotto il continuo controllo della stessa, sopportando notevoli oneri diretti per la manutenzione e la conservazione del palazzo del Piermarini.

Appare quindi quanto meno intempestiva ed affrettata la decisione attuale della Soprintendenza ai monumenti della Lombardia che pone in gravi difficoltà, considerati i tempi necessari per la programmazione e gli impegni già assunti, gli organizzatori di una mostra che rende un servizio insostituibile allo sviluppo dell'artigianato in Brianza e che, nel contempo, in vent'anni di attività, ha contribuito alla concreta valorizzazione della Villa Reale, in attesa delle decisioni circa la sua destinazione permanente, oggi non ancora conosciuta. (int. scr. 743)

RISPOSTA. — Si fa presente che il soprintendente ai monumenti della Lombardia ha ritenuto di non concedere una ulteriore proroga, fino alla rassegna del corrente anno 1969 all'uso dei locali della Villa reale di Monza da parte della Mostra internazionale dell'arredamento, in quanto ha ritenuto necessario porre termine al logorio cui sono stati sottoposti, durante concessioni del genere del monumentale complesso, i soffitti, le pareti, gli stipiti, i pavimenti dei locali più significativi nel piano rialzato e all'azione di strappo di tutte le intelaiature provvisorie.

L'intero complesso trovasi attualmente in un particolare stato di deperimento anche a causa del parassitario installamento in esso di svariati enti e funzioni.

Proprio per porre freno a tale deperimento e per la realizzazione di un urgente programma di restauro, la Soprintendenza competente ha cominciato ad interdire, a decorrere dall'anno corrente, l'uso almeno dei piani nobili della parte centrale dell'edificio, come sede di esposizione.

Il Ministero della pubblica istruzione condivide le preoccupazioni e il program-

ma del soprintendente e ne ha approvato l'azione. Tuttavia, per offrire all'ente mostra dell' arredamento il tempo e la possibilità di reperire altrove i locali necessari, in vista dell'importanza ormai da essa assunta nel campo dell'economia italiana e internazionale, ha ritenuto di concedere una ulteriore inderogabile proroga di due anni all'uso dei locali finora goduti.

L'intera Villa monumentale, difatti, dovrà essere presto riordinata.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

10 luglio 1969

RICCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Il Provveditorato agli studi di Benevento ha ritenuto di non dover confermare l'incarico per l'anno 1968-69, nell'unica sede di montagna disponibile in un comune, all'insegnante che tale incarico aveva ricoperto nell'anno scolastico 1967-68 in altra sede di montagna dello stesso comune.

Per l'anno 1968-69 è stato invece affidato l'incarico ad un insegnante che lo aveva avuto negli anni 1965-66 e 1966-67, interrompendo qualsiasi attività nell'anno 1967-68.

Ciò premesso, l'interrogante ritiene che, in base all'articolo 4 della legge 1° marzo 1957, n. 90, ed all'ordinanza 8 maggio 1968, n. 6060/21, abbiano diritto alla riconferma in sede di montagna prima i maestri elementari che abbiano colà insegnato nello anno immediatamente precedente e poi gli insegnanti che abbiano ricoperto l'incarico in uno dei due anni anteriori.

Si chiede pertanto di conoscere se il Ministro ritenga che le decisioni adottate dal Provveditorato agli studi di Benevento siano conformi alla lettera della legge e della ordinanza richiamate. (int. scr. - 1062)

RISPOSTA. — Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione ha precisato con note in data 1° marzo e 15 aprile 1969 al provveditore agli studi di Benevento che ai sensi del 5° e 6° comma dell'articolo 39 dell'ordinanza ministeriale 8 maggio 1968, n. 6060/21, i posti delle scuole elementari di montagna, quando sono giuridicamente vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico devono essere conferiti con precedenza assoluta agli insegnanti che, nel precedente anno scolastico, hanno prestato servizio nella stessa sede di montagna, per effetto di incarico triennale conferito nel bienno o nell'anno immediatamente precedenti nella medesima sede, e subordinatamente agli insegnanti che hanno prestato servizio di supplenza annuale nella stessa sede o in sedi dello stesso comune, senza interruzione della continuità del servizio — come sopradetto — e purchè essi abbiano conservato i requisiti richiesti dalla legge. Tale conferma esclude la possibilità di nomina di altro aspirante anche se in possesso dei requisiti richiesti e con maggior punteggio.

È stato quindi precisato al suddetto provveditore agli studi che la nomina, per l'anno scolastico 1968-69, nella sede di montagna « Cocuzzo » del comune di Pontelandolfo, compete all'insegnante che nel precedente anno aveva ottenuto l'incarico o la supplenza annuale per una scuola di montagna, sita nello stesso comune di Pontelandolfo, sempre che l'insegnante medesimo avesse mantenuto i requisiti richiesti dalla citata legge n. 90.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

10 luglio 1969

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno che anche i trasferimenti dei presidi di scuola secondaria di secondo grado siano regolati da norme tassative ed oggettive, così come avviene per i presidi della scuola media e per i professori, al fine di evitare che gli attuali criteri di discrezionalità possano degenerare, come spesso purtroppo avviene, in veri e propri atti di arbitrio. (int. scr. - 1450)

RISPOSTA. — Si fa presente che i trasferimenti dei presidi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado sono disciplinati dal decreto

del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 il quale, all'articolo 12, dispone che essi vengano effettuati sulla base di graduatorie formate da apposite commissioni che hanno altresì il compito di fissare i coefficienti di valutazione dei titoli in possesso di ciascun aspirante al trasferimento. La discrezionalità cui accenna l'onorevole interrogante si manifesta in particolare, oltre che nella predisposizione della tabella di valutazione dei titoli, anche nel graduare il punteggio relativo ad alcuni di essi (esempio: efficacia dell'azione direttiva) entro il limite massimo previsto dalla tabella stessa. Tale discrezionalità, per altro, (che, sia pure in gradi diversi, è presente in ogni procedura di concorso per titoli), non è praticamente eliminabile, se non con la soppressione della valutazione di quegli elementi cui essa si riferisce, elementi che, però, sono proprio gli indici più significativi della personalità e delle capacità dell'aspirante al trasferimento.

D'altra parte, non risulta che nei trasferimenti siano stati commessi « atti di arbitrio », nè la genericità della denuncia del senatore interrogante fornisce elementi di valutazione in proposito. Contro gli eventuali « atti di arbitrio », comunque, già c'è il rimedio del ricorso al Consiglio superiore della pubblica istruzione (articolo 23 e seguenti del citato decreto Capo provvisorio dello Stato n. 629 modificato con legge 30 dicembre 1947, n. 1477 e legge 2 agosto 1957, n. 699), della cui imparzialità non sembra possa dubitarsi.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 468, con dizione perentoria, istituisce le cattedre necessarie per il funzionamento delle prime due classi degli istituti tecnici;

che nel bando di concorso, predisposto attraverso ordinanza applicativa della legge di cui in epigrafe, non sono considerate le cattedre in organico di stenografia e di dattilografia per le prime due classi degli istituti tecnici commerciali;

che il medesimo articolo 3 della legge predetta delega il Governo a determinare « con propri decreti la formazione delle cattedre » stesse,

per sapere se non ritenga di dover riesaminare attentamente la questione proposta, al fine di assolvere all'obbligo preciso imposto dalla legge attraverso la emanazione di apposito decreto e di apposita ordinanza integrativa di quella già promossa. (int. scr. - 1772)

RISPOSTA. — Si fa presente che le vigenti tabelle organiche degli istituti tecnici commerciali già contemplano la presenza di cattedre di stenografia e dattilografia nei casi consentiti dal numero dei corsi previsti in organico; si precisa infatti che la cattedra di stenografia è costituita su quattro corsi, e quella di dattilografia su sei corsi, a norma del decreto interministeriale 14 agosto 1964, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale — parte I — n. 21 del 26 maggio 1966.

Non è stato quindi necessario ricorrere all'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, per l'istituzione di tali cattedre.

La stenografia e la dattilografia non sono state invece comprese nel decreto di applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in quanto l'articolo 4 della legge medesima prevede la formazione di una graduatoria nazionale « per ciascuna classe di concorso »; e per le materie sopra indicate non esistono ancora apposite classi di concorso.

Tuttavia, dopo un riesame della questione, si è ritenuto di integrare il predetto decreto, mediante un'interpretazione estensiva della citata norma, con l'inclusione della stenografia e della dattilografia tra le discipline per cui dovranno essere costituite le graduatorie previste dalla più volte citata legge n. 468. Il relativo decreto ministeriale è in corso di pubblicazione.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

10 luglio 1969

SEMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda dare assicurazione che la lunga attesa dei giovani sloveni della provincia di Trieste di poter frequentare un istituto professionale tecnico della loro madrelingua possa essere rapidamente appagata.

Per questi giovani diventa, infatti, sempre più difficile trovare un impiego, essendo per loro impossibile prepararsi in un istituto adeguato alle esigenze attuali e quindi concorrere all'inserimento nelle attività produttive.

È tanto più necessaria tale istituzione dopo la serie di espropri di terreni di coltivatori sloveni per l'estensione della zona industriale di Trieste, per cui, diminuite le possibilità di occupazione nell'agricoltura, i figli degli espropriati non avranno lavoro nelle fabbriche che sorgono sui terreni appartenuti per generazioni alle loro famiglie. (int. scr. - 1364)

RISPOSTA. — Si fa presente che, tenuto conto dei lavori svolti in sede di Comitato misto italo-jugoslavo e in sede di predisposizione del piano annuale nazionale di nuove istituzioni, per le quali, per altro, non sono ancora pervenute proposte da parte dei competenti provveditori agli studi, sarà attentamente esaminata una eventuale proposta per l'istituzione, in Trieste, di un istituto professionale per l'industria in lingua slovena.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1965

SMURRA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno ed urgente, in previsione dell'emanazione dell'ordinanza ministeriale concernente la nomina degli insegnanti non di ruolo negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica per l'anno scolastico 1969-70, disporre che nella graduatoria dei non abilitati aspiranti all'insegnamento di educazione fisica maschile e femminile siano inclusi coloro che, pur sprovvisti di titolo specifico, abbiano prestato servizio posteriormente all'anno scolastico 1961-62 per almeno due anni con qualifica non inferiore a « valente ».

Detta richiesta è stata concordemente formulata dai sindacati rappresentativi della categoria ed il suo accoglimento varrebbe a sanare una situazione mortificante per numerosi docenti che prestano da anni lodevole servizio nella scuola e che non hanno potuto beneficiare dell'inclusione negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale del 30 marzo 1961, relativa al conferimento di incarichi e supplenze per l'anno 1961-62.

L'interrogante chiede, altresì, di conoscere se, una volta assicurata l'inclusione nelle graduatorie provinciali « C », non sia opportuno consentire l'accesso ai corsi speciali ISEF ai docenti di educazione fisica in servizio sprovvisti di titolo specifico. (int. scr. - 1216)

RISPOSTA. — Non è stato possibile accogliere le richieste dell'onorevole interrogante, intese ad ottenere che:

1) nell'ordinanza ministeriale concernente il conferimento degli incarichi e supplenze fosse prevista l'inclusione, nella graduatoria dei non abilitati per l'insegnamento dell'educazione fisica, di coloro che — pur se sprovvisti di titolo di studio specifico — abbiano per almeno due anni, successivamente all'anno scolastico 1961-62, esercitato l'insegnamento della materia con qualifica non inferiore a « valente »;

2) agli insegnanti di educazione fisica senza titolo venga consentita l'ammissione ai corsi speciali ISEF.

Quanto al punto 1), infatti, si premette che l'articolo 31, quarto comma, dell'ordinanza ministeriale 30 marzo 1961 previde la formazione di appositi « elenchi speciali », a carattere provinciale, di aspiranti a supplenze di educazione fisica. Tali elenchi (ai cui iscritti fu concesso il beneficio di poter concorrere all'assegnazione delle supplenze con precedenza sugli altri aspiranti senza titolo) vennero istituiti al fine di salvaguardare, per quanto possibile, le aspetta-

tive di coloro che avevano iniziato l'insegnamento prima che avesse piena attuazione il nuovo ordinamento della materia, previsto dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88: in essi, infatti, potevano essere compresi coloro che detto insegnamento avevano iniziato prima che l'ISEF di Roma, istituito dalla legge n. 98, avesse iniziato il rilascio dei diplomi.

Ma i cennati elenchi speciali sono stati soppressi dalla legge 24 ottobre 1966, numero 932, la quale ha previsto l'istituzione, presso gli ISEF, di appositi corsi speciali di studio, prevalentemente estivi, per il conseguimento del diploma, riservati agli appartenenti agli elenchi stessi e la formazione di graduatorie provinciali, successive a quelle dei non abilitati, per il conferimento di supplenze annuali di educazioni fisica, comprendenti gli iscritti a tali corsi di studio.

Conseguentemente, si fa presente che le norme dell'ordinanza ministeriale sugli incarichi e supplenze che disciplinano le graduatorie provinciali ed i relativi titoli di ammissione trovano tutte — e non potrebbe essere altrimenti — fondamento in una precisa disposizione di legge; così, come si è detto, anche le indicate particolari graduatorie per l'educazione fisica.

Pertanto, in assenza di una norma di legge che lo consenta, non è stato possibile prevedere, in sede di ordinanza, l'iscrizione del personale di cui si discute nella graduatoria dei non abilitati.

Nè potrebbero, d'altra parte, ripristinarsi con diversi destinatari i cennati « elenchi speciali », in quanto soppressi dalla legge n. 932.

Quanto alla seconda richiesta per il cui accoglimento sarebbe necessario apposito provvedimento legislativo, potrà essere presa in considerazione nel più ampio quadro di quello che sarà il nuovo ordinamento universitario.

Tuttavia non possono non esprimersi delle preplessità sull'opportunità di estendere ad altre categorie i benefici previsti dalla legge n. 932 del 1966. Infatti, una analoga proposta (ammettere cioè ai corsi speciali ISEF anche coloro che non facevano parte degli elenchi speciali) venne a suo tempo respinta in sede di discussione del relativo disegno di legge.

D'altra parte, per quanto attiene al merito della richiesta, sembra che per il personale in questione (supplenti senza titolo che hanno iniziato l'insegnamento dopo il 1961-1962) non sussistano quelle ragioni equitative e di rispetto di posizioni precostituite che determinarono la formazione degli elenchi speciali e quindi l'istituzione dei corsi speciali ISEF riservati agli iscritti in tali elenchi. Ed inoltre sembra che ulteriori deroghe all'ordinaria disciplina dei corsi ISEF si risolverebbero in una turbativa al normale svolgimento degli studi, in un non giustificato vantaggio per i supplenti senza titolo di educazione fisica, rispetto ai supplenti in pari condizioni delle altre materie e, in definitiva, in una lesione degli interessi degli attuali e dei futuri studenti dei corsi normali ISEF.

Il Ministro della pubblica istruzione
FERRARI-AGGRADI

5 luglio 1969

TOMASUCCI, DI PRISCO, RAIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se non ritenga finalmente di presentare al Parlamento un provvedimento legislativo per una ristrutturazione del Comitato consultivo degli italiani all'estero che garantisca la più larga partecipazione democratica delle rappresentanze delle associazioni tra gli emigrati operanti in Italia ed all'estero e delle organizzazioni sindacali e di patronato.

Per sapere, altresì, se non ritenga che tale esigenza, manifestata anche nell'ultima riunione del Comitato consultivo degli italiani all'estero, accolta dal Governo e sostenuta da tutta l'emigrazione, debba trovare la più urgente soluzione, comunque prima di una eventuale riconvocazione dello stesso Comitato. (int. scr. - 1987)

RISPOSTA. — A seguito del voto espresso dal Comitato consultivo degli italiani al-

l'estero nel corso della sua 2ª sessione, ed in relazione alle istanze formulate in vari ambienti della nostra emigrazione, un gruppo di lavoro a suo tempo appositamente costituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri ha curato la redazione — dopo attento ed approfondito esame della materia — di uno schema di disegno di legge per la ristrutturazione del Comitato stesso, a modifica dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

Con lo schema anzidetto si mira a conferire al Comitato una veste maggiormente rappresentativa ampliando, nello stesso tempo, il numero dei suoi componenti nel duplice intento di includervi gli esponenti di collettività che attualmente non ne fanno parte ed esperti in questioni emigratorie, ivi compresi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali italiane maggiormente rappresentative.

Lo schema predisposto da questo Ministero sta ora seguendo il normale *iter* legislativo.

Per quanto concerne la segnalata opportunità di riconvocare il Comitato consultivo degli italiani all'estero dopo che sia stata approvata la sua ristrutturazione, occorre tenere presente la norma contenuta nell'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica, in base alla quale la riunione del Comitato deve aver luogo almeno una volta l'anno; allo stato attuale non è da escludere che l'*iter* legislativo del provvedimento anzidetto non possa essere ultimato in tempo utile per tale convocazione, che dovrebbe in tal caso avvenire in base alla norma suddetta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
PEDINI

10 luglio 1969

VERONESI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le cause che hanno provocato il distacco di una grossa frana dal Colle Monte Giglio, prospiciente l'antico abitato di Verrucchio di Rimini, e per conoscere se e quali provvedimenti siano stati presi o si intendano prendere. (int. scr. - 1591)

RISPOSTA. — Premesso che la frana verificatasi in località Colle Giglio, in comune di Verucchio, deve imputarsi alla mancata sistemazione del fronte di una cava di pietra di proprietà della società Cava Monte S. Giuseppe, si comunica che l'Ufficio minerario del distretto di Bologna è intervenuto ingiungendo, in data 21 aprile 1969, alla società suddetta, la rimozione, su tutta la zona interessata dalla frana, del materiale franato e instabile. Lo stesso Ufficio si è, quindi, riservato di precisare la pendenza delle scarpate in relazione alle condizioni del terreno e di ordinare altri eventuali lavori ed opere di consolidamento che si rendessero necessarie per lo sgombero e per la sicurezza dell'esercizio della strada provinciale n. 15-*bis* a piè del piazzale della cava, fissando il termine di giorni 45 a partire dalla data dell'ordinanza, per dare ultimati i lavori.

Attese le difficoltà per il reperimento di mezzi idonei da parte del proprietario della cava e le difficoltà di accesso ai terreni limitrofi, intestati ad altri proprietari, si è reso necessario un incontro presso l'ufficio del Genio civile di Rimini fra gli enti interessati e la ditta proprietaria.

In esito a tale incontro, i lavori sono stati prontamente iniziati ed, allo stato attuale, volgono al termine.

Infatti, è in corso la sistemazione del piede della scarpata con la costruzione di gabbionate al di sopra delle quali sarà disposta una recinzione di rete metallica.

La strada provinciale per Verucchio numero 15-*bis* è stata aperta al traffico anche notturno, sia pure con una limitata deviazione nei pressi della frana fino al completamento dei lavori.

Il Ministro dei lavori pubblici
MANCINI

5 luglio 1969

VERONESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se e quando si ritiene di realizzare la regolare trasmissione nel Paese di programmi televisivi a colori ed in particolare per conoscere quale sistema di trasmissione si intende adottare, al fine di consentire l'impostazione di opportuni piani produttivi da parte dell'industria italiana del settore. (int. scr. - 1867)

RISPOSTA. — Com'è noto, nel corso della passata legislatura, il Parlamento, accogliendo l'emendamento presentato dagli onorevoli Anderlini e La Malfa al programma economico nazionale 1966-70, deliberò di rinviare al 1970 ogni decisione in merito all'inizio del servizio di televisione a colori in Italia.

Il rinvio del problema ha quindi indotto il Governo — che per altro ha già acquisito alcuni orientamenti — a non pronunciarsi sul sistema che potrà essere adottato per le trasmissioni televisive a colori, e ciò anche per poter recepire, attraverso le esperienze straniere, ulteriori e completi elementi di giudizio.

Si assicura tuttavia che la RAI è stata autorizzata ad effettuare studi ed esperimenti sulla trasmissione televisiva a colori e che la questione della scelta del sistema da adottare è all'esame del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAZZA

10 luglio 1969